DISSERTAZIONE

Storico--Critico--Legale

Della regola, ed istituto dell' Ordine de' Canonici Regolari Domenicani, e dell' epoca di conferma datagli da Onorio III.

Dell'origine, e stato de' diversi antichi Eremiti, dell'unione ed istituzione dell' Ordine degli Eremiti di S. Agostino fatta da Alessandro IV.

COMPOSTA DALL'AVVOCATO CARLO CHIARIZIA

In occasione della quistione di precedenza tra questi due Ordini

Da risolversi dalla Maestà del RE S. N. precedente consulta della sua Real Camera.

NAPOLI 25. *Marzo* 1781.

L' istituto de' Domenicani fu confirmato prima che nascesse quello degli Eremiti di S. Agostino.

NOn fu sola ignoranza de' Pittori il ritrarre il S. Padre Agostino con abito, e cocolla da Frate, come vestono gli Eremiti di quel nome, ma fu industria di costoro, per farlo credere presso il volgo padre de' Monaci, ed autore del loro istituto. Toleravasi questo ne' secoli scorsi sceveri di critica, e meno illuminati. Ma se oggi sostener si volesse anche in giudizio, chi non direbbe esser soverchio ardimento? E pur tanto, e molto più s'è osato d'imprendere dagli odierni Eremiti. Han posto in campo non solo d'esser essi discendenti di quel S. Dottore, d'esser il loro istituto, quanto quegli è, tanto antico, ma ben anche di aver avuta la confirma prima de' Domenicani, e di dover in somma precedere nelle pubbliche funzioni a tutti gli Ordini Mendicanti, locchè ne' tempi andati in tutta la Chiesa non mai si vide. Questo però non si chia-

merà semplice ardimento, dirassi anzi frenesìa non dissimile a quella de' Filosofi de' tempi di Varrone, come costui dice ne' suoi frammenti, che tanto co' sofismi ardivano sostener il giorno nelle contese, quanto sognavan la notte i febbricitanti ammalati; In atto poi di così freneticare chiamano frenetici i Domenicani, che col fatto costante, colle ragioni, e colla storia fan fronte a'loro insulti. E pure trovarono uomini di conosciuto valore, che li sostennero colla penna, e co' consigli. Che non diranno essi, e che non faranno, quando io movendo contro loro una quasi quistione di stato mostrerò, ch' essi non sien figli di quel S. Padre, nè l' Ordine loro sia stato mai confirmato? Ma io incoraggito dalla buona causa, per cui scrivo, non m' arresto dal propostomi assunto, e vò far parte della mia dimostrazione co' lumi, ed autorità, che mi somministrano gli stessi Romiti.

Correva in varj luoghi del Regno un abuso di far precedere nelle processioni quelle Comunità Religiose, che prima fossero state in essi allogate, non ostante che delle loro regole, e dell' istituto la confirma fosse posteriore, quando il Re Signor nostro con provido stabilimento, per toglier le brighe, che spesso nascevano, volle, *che da ogg' innanzi precedessero quelle Religioni, le quali prima delle altre avessero avuta la confirma del Regolar istituto*. I Cappucini nella Città di Morcone, come primi di fondazione, in forza di decreti della Curia Beneventana, e di Reali antichi ordini precedevano a' Domenicani. Ma dopo promulgata la legge s' acquietarono i primi permettendo, che' secondi lor pre-

precedessero. Lo stesso avvenne nella Città di Lucera nell' anno 1779. quando volendo quella Curia Vescovile decider la quistione secondo la mente del Sovrano di doversi attender l' anzianità della confirma dell' istituto, decretò, ch' a tutt' i Regolari precedessero i Domenicani, i Francescani agli Eremiti di S. Agostino, e costoro a' Carmelitani, e lo stesso in altri paesi è avvenuto.

Non avvenne però così in Solofra, dove trovandosi prima de' Domenicani situati i Cappuccini, e gli Eremiti, pretesero continuare a precedere. Non saprei pensare qual ragione adducano i primi, per sostenersi. Essi come Cappuccini non han più rimoto principio del 1528. Come Francescani non ebbero la confirma prima del 1223. val quanto dire posteriore a quella de' Domenicani. Sicchè lasciandoli nella lor frenesìa, passo a trattar della non meno bizzara intrapresa de' PP. Romiti.

Costoro non potendo più valersi del confugio d' esser i primi situati con casa in quella Terra, impresero, che'l loro istituto aveva avuta la confirma prima che l'Ordine Domenicano ottenuta l' avesse. Cominciata la briga nella Curia Arcivescovil di Salerno, cui diessi da S. M. la norma di doversi regolar la precedenza de' Frati secondo l' antichità dell' epoca di confirma dell' istituto, di là gli atti a richiesta de' Cappuccini passarono nella Curia del Cappellan Maggiore, da cui essendosi la M. S. di tutto il contenuto negli atti fatta intesa, venne con Real Carta de' 22. di Luglio ordinato, *che la stessa Curia avesse riconosciuta l' epoca della confirma degl' istituti regolari delle Parti contendenti, ed a tenore dell' antichità de' medesimi avesse dato gli ordi-*

 ni

ni per la loro precedenza a tenore della cennata Sovrana risoluzione.

Poca fatica impiegò la Curia nel riscontro delle bolle, de' canoni, e della storia, molta pena si prese nel contornar i fatti, e le mendicate ragioni de' Romiti, e malamente al caso adattò l' ordine Reale, sicchè venne a' 17. dello scorso Agosto a dar fuori una consulta a costoro favorevole in guisa, che recò alla gente culta tutta l'ammirazione, e diè giusto motivo a' Domenicani di dolersene con un ragionato ricorso porto al Sovrano, che rimise alla Real Camera la consulta della Curia, e' ricorsi delle Parti, affinchè informasse col suo parere. Ogni uom assennato, ch' intese la prima volta dover i Romiti di Solofra a' Domenicani precedere, e mettersi altresì dalla Curia in campo, ch'a costoro preceder debbano pur i Carmelitani, curioso impaziente aspetta la fine di questo piato, per vedere o morir nel suo nascere la frenesìa di que' pochi, o tutt' il resto applicato a turbar la quiete di tanti Chiostri, che s' impegneranno nella causa comune.

Mi fo pertanto a dimostrare, che l' istituto Regolare de' Domenicani sia più antico, e legittimo di quello degli odierni Romiti, e sia stato benanche confirmato prima che nascesse l' istituto di costoro, il quale non nacque prima di Alessandro IV., che fu il vero lor fondatore: Che se di quella confirma, ch' io loro prefiggo, non son contenti, essi non ne abbiano affatto: E che tengan minor ragione di chiamarsi Agostiniani di quella, che' Domenicani mostrano avere. Confuterò le ragioni, alle quali la Curia appoggia la sua consulta corredata dall' allegazion e, che 'l difensor de' Romiti aveva dato alle

le ſtampe fin da' 2. di Giugno dello ſcorſo anno, in cui ſi fan ſiſtemi a capriccio, ſi ragiona ſenza loica, ſi ſcrive ſenza critica, e quel, ch'è più, ſi ſomminiſtrano a' Domenicani infinite ragioni; per trarne poi l' illazione, che per eſecuzione del Real diſpaccio de' 22. di Luglio, e per la coſtante oſſervanza di tutto l'Orbe Cattolico ſi debba a' Domenicani la precedenza.

Origine de' Cenobiti, de' Canonici, e de' Romiti.

DAl ricorſo degli Eremiti di S.Agoſtino, dalla difeſa manoſcritta del valente lor Avvocato eſibita nel *fogl.* 22. degli atti, dall' allegazione data prima alle ſtampe, e dalla conſulta della Curia rilevo, che gli uni, e l' altra ſieno in abbaglio circa l' origine de' Monaci, e delle ſocietà Religioſe, circa gl' iſtituti, e regole delle medeſime, circa le denominazioni, approvazioni, e confirme, ch' ebbe da tempo in tempo ciaſcuna; E quel, ch'è più, per ſoſtener un aſſurdo, oſſervo, che s' è voluto far uſo d' autorità di graviſsimi Autori, che ſono totalmente contrarj. Paſſo ſubito a metter mano al compaſſo, per far una chiara geometrica dimoſtrazione, ripetendo, per non errare, da' lor principj le coſe.

Tre ſorte di Monaci trovanſi nella ſtoria de' primi ſecoli della Chieſa, *Cenobiti* cioè, *Anacoreti*, o ſien Romiti, e *Canonici*. De' primi l'origine dal Van-Eſpen nel *cap.* 1. del *tit.* 24. della 1. *part.* dopo il Caſſiano ſi ripete da' primi anni della Chieſa deſcrittici ne' *cap.* 1. *e* 4. degli atti degli Apoſtoli. E Gio: Doujat nel *cap.* 10. ove fa l'indice di tutt' i Regolari, coll' autorità di Filone Giudeo fa S. Marco autore della vita comune. Sia però come ſi voglia, i primi, e gli ultimi impropriamente Monaci s' ap-

pellano. S. Agostino nel *cap.* 31. del *lib.* 1. *de moribus Ecclesiæ* ci fa vedere a' tempi suoi un gran numero di Cenobiti, che s' univano, per ubbidire a' loro Superiori, i quali senza regola scritta, com' il Van-Espen, e 'l Doujat ci assicurano, li regolavano. Di costoro troviamo poi esser cresciuto il numero, seguendo altri l'esempio di S. Antonio, altri nel 373. l'istituto di S. Basilio, ed altri circa l'anno 520. la regola di S. Benedetto. L' opinione di S. Girolamo seguita da' migliori critici, tra' quali l' autor della storia dello stabilimento de' Monaci mendicanti tradotta dal Francese in Venezia, si è, che non ci sieno stati veri Monaci nella Chiesa, se non alla pace di Costantino.

De' secondi troviamo esserci stato un numero immenso ne' tempi delle persecuzioni, che ne furon la cagione. Di questi Romiti, Monaci propriamente detti μονάζοντες, e Solitarj si fa antesignano S. Paolo, ed altri Anacoreti, che neppur regole mai scrissero, ma procuravano l'osservanza di quelle del Vangelo. Questa sorta di Romiti, che prima della pace data da Costantino alla Chiesa praticava la ritiratezza, la povertà, e tutte le virtù Vangeliche, col cessar della persecuzione degenerò in maniera, che 'l pristino buon concetto venne presso tutti a mancare per deficienza di regole, e di regolare istituto.

Degli ultimi si fa autor S. Agostino; ma che costui fosse stato mai Monaco, o per Monaci avesse scritta regola veruna, è un error di taluni, e dello stesso Polidoro Virgilio, come mostrano ad evidenza i critici più assennati, tra' quali il menzionato Doujat, e l' Ospiniano nel *cap.* 5. del 3. libro *de* ori-

origine Monachorum. Conciosiacosachè il penitente uomo mentre fu in Milano dopo il suo ravvedimento uso era di ritirarsi co' suoi nella villa di Verecondo, per applicarsi alla lezione de' libri Santi. Passato poi in Africa s' appartò, per ritirarsi in una propria casa, e podere, dove passò un triennio applicato sempre allo studio delle sacre carte, e della Teologìa, a cui aggiunse orazioni, digiuni, e lezione de' PP. Quindi passato subito al Vescovado d' Ippona scrisse quelle opere, che abbiamo, dalle quali, e tanto meno da Possidonio nella di lui vita non rileviamo, che fosse stato mai Monaco, nè che per Monaci regole avesse mai scritto.

Egli è pur vero, che 'l cennato scrittor della di lui vita ne' *cap.* 5. e 11. della sua storia dice: *Habitasse Augustinum in Monasterio a se intra Hipponensem Ecclesiam extructo, sed cum doctis, & Theologiæ studiosis: vixisseque secundum regulam Apostolorum, & ex suo illo collegio dedisse primo Hipponensi Ecclesiæ Clericos, deinde vero Episcopis quibusdam, aliis rogantibus Episcopis, viros undequaque doctissimos, & piissimos*. Ma da questo Clero così unito, e così regolato non avran mai tratto norma i Monaci, nè potranne esser venuta l' origine degli Eremiti. *Monachus enim*, diceva S. Girolamo, *non doctoris, sed plangentis officium est*. Sicchè quell' unione fatta dal S. Padre non fu di Monaci, ma del suo Clero, per istruirlo, e 'l luogo della dimora impropriamente da Possidonio Monistero si chiama, siccome in più antichi Concilj troviamo così chiamarsi il ricovero de' Monaci, e de'

Che-

Cherici. Di questo lodevol costume altri ne fa autore Urbano I. circa l' anno 230., come si vuol trarre dalla prima sua decretale; altri, come Onofrio Panvinio, ne fa autore Gelasio I., che nel 495. situò la prima volta in S. Gio: Laterano i Canonici Regolari.

A tempo il difensor de' Romiti nella pag. 11. di sua allegaz. mi somministra argomenti dicendo, che 'l S. Padre ricordevole della santità de' Monaci da lui prima notata in Roma, e rimasto sorpreso da quell' osservanza in Milano, determinò d' appigliarsi alla vita Monastica . . . Dunque in Italia v' eran Monaci, e non è vero ciocchè dice nella pag. 21., che dall' invasione, che i Vandali fecero nell' Africa, si sparsero i Monaci, e gli Eremiti in tutta Europa, e massime in Italia. Continua a dire nella pag. 11., che da Milano S.Agostino si portò in Pisa, a visitare gli Anacoreti ritirati in que' monti, e gli Eremiti, ch' allora erano in Civitavecchia: Che poi ritiratosi in Tegaste con Alipio, ed Evodio vendè quanto aveva, e dispensato tutto a' poveri si ritirò in un Eremo, ove co' suoi compagni per tre anni menò da laico una vita ritirata, e penitente, con avervi edificato un Monistero. Ma questa non fu vita di Cenobita, come sono i Romiti d' oggi, e di prima, nè istituzione di Religione d' Eremiti, fu una vita di penitente. L' aver ridotto il Clero a menar vita comune può dirsi nuovo modo di vita Regolare, ed istituzione.

Questa vita Canonica del Clero andò innanzi ove più, ove meno fin all' anno 813. quando vedutasi rilasciata, il Concilio di Magonza nel cap. 4. compre-

prese in pochi righi il modo di vivere da tenersi: *Ut Canonici Clerici canonice vivant observantes divinam Scripturam , & doctrinam , & documenta Sanctorum Patrum ; nihilque sine scientia Episcopi sui , vel Magistri agere præsumant , & ut simul dormiant , ac manducent , ubi facultas hoc faciendi suppetat , & in suo Claustro maneant ;* e 'l Tritemio ne dice, che nelle Chiese Cattedrali sia stata la prima antica istituzione della Canonica vita. Pruova d' esserci state regole scritte per questa sorta di vita non abbiamo fino a Ludovico I. Imp. quando vedendosi , che lo stabilimento fatto nel Concilio di Magonza poco, o niun profitto aveva recato, nell' unione d' Aquisgrana fu risoluto: *Ut liber conscriberetur, in quo accuratius, & copiosius ex scriptis potissimum Sanctorum Patrum tota ratio Canonicæ vitæ descripta esset , missusque fuit liber ille per Civitates , & Monasteria Canonici Ordinis , & vitam illam profitentibus injunctum , ut quæ præciperentur in illo , fideliter custodirent , & servarent .*

Quì l' Avversario , a cui mi dichiaro tenuto, mi somministra nella pag. 26. di sua allegazione una ragione, ed autorità, qual è quella del Signor Fleury nel §. 22. del *cap.* 22. della *p.* 1. delle istituzioni Canoniche : *Quum autem regula Aquisgranensis in nonnullis falleret , recursum est ad institutionem Augustini , quamquam non satis constat quodnam ex scripturis Augustini pro regula assumtum sit , num sermones de vita monastica* 355. & 356. *an vero epistola ad Monasterium , cui soror ejus praerat . Quid quid hujus est , regula Augustini ex eo tempore generatim Clericis Religiosis , quemadmodum regula Benedi-*

dicti Monachis proposita fuit . Il Fleury importunamente citato dal contradittore distrugge il suo sistema , perchè quindi si rileva , che difettando in alcune cose la regola fissata nell' Unione d' Aquisgrana , si ebbe ricorso alla regola creduta di S. Agostino . Che che sia dell' origine di questa regola , certo si è , che da quel tempo generalmente questa fu assegnata a' Cherici Regolari, come quella di S. Benedetto fu addetta a' Monaci. Gli Eremiti certamente non eran Cherici Regolari, e neppur Monaci; dunque prima dell' unione la regola di S. Agostino non era per loro , nè essi avevan potuto abbracciarla. E se è così, com' essi han potuto averla coll' istituto dal S. Padre, e vantarsi d' esser più antichi, e legittimi de' Canonici Regolari , che l' ebbero prima di loro , e de' Domenicani, che tali sono per l' appunto?

Or se S. Agostino non iscrisse regola per la vita comune del Clero , e Canonici, di cui fu l' autore , tanto meno ne dettò per Monaci , per Romiti , per Solitarj , che da lui istituiti non furono . Ma c' eran prima di lui in tutte le parti, e massime in Milano, in Civitavecchia, in Pisa, come sostiene l'Avversario nella pag. 21. di sua allegazione , e dice ancora , che dal S. Padre furono ammirati, ed imitati col menar da laico tre anni in Tegaste una vita solitaria , e penitente . E se così è, può venire in mente ad uomini, che l' abbian sana , che S. Agostino sia stato fondatore dell' istituto de' Romiti, o sia de' veri Monaci? e poi confondendo questi co' Cenobiti, sia anche di costoro stato l' autore , e quel ch' è più , che i Romiti odierni sieno legittimi successori di que'

que' supposti allora istituiti, che 'l lor difensore nella pag. 19. di sua alleg. dice essere stati di vita rigida, e dura, addetti alla vita solitaria, e contemplativa? Or sebbene gli odierni Romiti sedicenti Agostiniani dicano, che 'l S.P. avesse dettato tre regole a' Monaci del suo Ordine, pur tuttavia il Doujat mostra il contrario, e l' Ospiniano dopo averli presa la pena di trascriverle, come i Romiti le spacciano, le niega, e rapporta l' original sentimento d' Erasmo, il quale fa vedere non solo non aver S. Agostino fatto regole per uomini Religiosi, ma essere state quelle scritte per donne, per moniali, tra le quali era una sua sorella, ed a lui s' uniformano ancora il Van-Espen *n. 9. cap. 1. tit. 24. part. 1.* il P. Papebrochio nella vita di S. Alberto citato dal difensor de' Romiti nella pag. 26. di sua allegazione, ed altri infiniti autori, soggiungendosi, che per opera di S. Benedetto Anianese fosse stata quella regola da' Monaci abbracciata nel IX. secolo. In fatti questo S. Abbate d' Anagni in Linguadoca stabilito da Ludovico Pio per capo, e Generale di tutt' i Monisteri di Francia assistette al Conc. d' Aquisgrana nel 817. formò il Codice delle regole, e così la regola dettata per le Monache fu a' Monaci Cenobiti adattata, e sopratutto a' Canonici Regolari, che l' origine traevano dal S. Dottore. Or secondo il sistema, e confessione dell' Avversario prima di questo secolo IX. non potendosi dar istituto senza regola, non c' era istituto di S. Agostino, giacchè la regola non prima d' allora fu adattata a' Cenobiti. Ma gli Anacoreti, da' quali si fan discendenti i Romiti d' oggi, che han

che

che fare con quelli ? com' entrano in questa scena ? Quella qualunque sia stata la regola finalmente data a' Canonici Regolari faceva tanto diversa la lor condizione da quella de' Monaci, e vieppiù de' Romiti, che 'l Sinodo Eduense dell' anno 1083. stabilì nel *cap. 19.: Ut nullus Abbas, vel Monachus ipsos* (Canonicos) *a proposito professionis Canonicæ revocare, & ad Monasticum habitum trahendo suscipere audeat ;* ed Urbano II. ordinò: *Ne quis Canonicus, nisi publice lapsus fuerit, Monachus efficiatur.*

Non c' incresca di osservare ciocchè dell' istituzione de' veri Canonici Regolari scrisse il Tomassino *cap. 11. lib. 3. p. 1. num. 8. vetus, & nova Eccl. disciplin. Ludovicus Tullensis*, ei dice, *referente Bertholdo presbytero, instituit anno 1095. juxta Tullum Leucorum Abbatiam Canonicorum Regularium sub regula S. Augustini, quod ab Urbano II. confirmatum est . . . Clericos secundum regulam B. Augustini vivere professos congregavit . . . . . Dominus Urbanus Papa firmissime decrevit, ut Clerici illius loci regulam S. Augustini perpetuo custodiant*. E poi soggiugne, che poco dopo Corrado Arcivescovo di Saltburg *Canonicos ad communem, & regularem vitam S. Augustini adduxit*, e che Innocenzo II. scrivendo all' Abbate di S. Memmio prescrisse così: *Nullus ibi, nisi Regularis Canonicus, & secundum B. Augustini regulam subrogetur.* Finalmente conchiude: *Concilium Remense anni 1131. cui præfuit idem Innoc. II. Regulares omnes in duas digessit classes, Monachorum, qui B. Benedicti, & Canonicorum, qui B. Augustini regulam sectarentur, utrasque peræque arcens a studiis Legum, & Medicinæ.* Di queste medesime espressioni si valse il Concilio La-

te-

teran. II. sotto lo stesso Papa.

Traggano di buona grazia gli odierni Romiti secondo le regole della Loica da tali premesse la legittima illazione; Non dicano, che la regola di S. Agostino esisteva, e sia stata approvata prima che i Domenicani nascessero, perchè questo loro non giova, dapoichè costoro abbracciaron la regola di quel S. Vescovo, e son anzi Canonici Regolari. La conseguenza si è, che quando anche vantassero essi un principio più remoto del Conc. di Rems, e del Lateran. II. allora facevano un corpo, un' unione illegittima, o per lo manco non approvata, ma tolerata soltanto; e l'altra illazione si è, che la creduta regola di S. Agostino non fu stabilita per Romiti, ma per li soli Canonici Regolari. E che sia così

Nella prefazione del trattato *de Statu Monachorum* lasciatoci dal dottissimo Francesco Florente buone notizie troviamo dell' origine di costoro, e sopratutto, che fa più al proposito, delle varie specie, e costumi degli Eremiti. Parla prima della regola, e dice: *Nec tamen omittemus, quæ vulgo tribuuntur regulæ Monachorum Hieronymo, & Augustino, non ab illis fuisse scriptas, sed tantum quædam ex eorum scriptis decerpta fuisse; nam & Lateranenses Doctores inter supposititia scripta numerant; & si verum amamus, desumpta fuerunt illa magna parte ex epist. 109. eiusdem S. Augustini, in qua formam, & modum vivendi sanctimonialibus præscribit.*

Egli in seguito ci descrive con maggior precisione le varie sorte di Monaci, de' quali altri *Cœnobitæ*, & *Synoditæ* chiamati dagl' Impp. Arcadio, ed Onorio nella *l. 6. C. de Episcopali audientia*, altri *Anachoretæ*

ἠτυχάσαι, ἔγκλειστοι da' Greci, *inclusi*, *&* *reclusi* da' Latini, che uscivano da' *Cenobj* colla volontà, e permesso de' loro Superiori, e de' Vescovi, tratti dal desiderio di far nelle solitudini maggior profitto nella contemplazione. La terza sorta era di coloro, che fuggendo la subordinazione al Superiore, ed alla regola, s' univano a tre, a quattro, a cinque mettendo in comune quello, che avevano. Or facendo Cassiano *collat.* 18. *cap.* 17. il confronto de' Cenobiti con questa razza di Romiti, dice così: *Illi hoc omnibus expetunt votis, ut* ακτημοσύνην, *idest nuditatem omnium rerum, paupertatemque possideant; isti ut omnium copiarum affluentiam consequantur. Illi ob hoc certatim statutum transcendere canonem firmis, & diurnis operibus elaborant, ut quidquid Monasterii sanctis usibus redundaret, vel carceribus, vel xenodochio, vel nosochomio, vel indigentibus pro Abbatis dispensetur arbitrio: Isti ut quidquid quotidianæ superfuerit gulæ, aut profusiori proficiat voluptati, aut certe phylargyriæ vitio recondatur.* Sarabaiti eran costoro chiamati dagli Egizj. Ecco gli Anacoreti degenerati, e ad essi forse potevansi assomigliare gli Eremiti prima che Alessandro IV. uniti gli avesse, o per lo meno potevano paragonarsi alla seguente quarta sorta di degeneranti, come gli altri. Altri, soggiunge il Florente, si dicevano *Gyrovagi, & Circumcelliones*, perchè *Anachoretarum similitudine sibi blandientes, vitæ monasticæ regulam, humilitatis, ac pietatis jugum, & imperium seniorum subire dedignantur, sed expetunt separatas cellas, & solitarii sedere desiderant, ut a nemine lacessiti patientes, mansueti, & humiles possint ab hominibus æstimari; ideoque vocati Gyrovagi, & Circumcelliones.* Il menzionato au-

autore ha tratto questo carattere degli Eremiti dal *cap. 28. del lib. de opere Monachorum* lasciatoci dal S. Padre, e Dottore, che gli odierni Eremiti di quel nome voglion essere stato lor fondatore, che in leggendo si vede, se S. Agostino abbia voluto esser l' autore di que', ch' egli tanto maledice.

Eranvi però ne' tempi antichi de' buoni Romiti due sorte, come dice il Florente, de' quali altri dopo un lungo sperimento di santa vita menata tra' Cenobiti col permesso del Vescovo, e dell' Abbate si chiudevano in qualche celletta dello stesso lor pristino Monistero, ed altri in una cella da quello separata; ma sempre agli uni, ed agli altri davasi il vitto da quel Monistero, ove prima avevan fatto soggiorno. *Qui quidem ab omni habitu, & conversatione & hominum, & Monachorum secreti vivebant.* Di costoro parlano il can. 22. del 1. Conc. Aurelianense, e 'l can. 12. del Concil. di Francfort tenuto sotto Carlo Magno; E noi oggi ne abbiamo nn vivo esempio nella solitudine de' Riformati di Spagna in Piedemonte d'Alife. Ma di questa specie non furono mai gli Eremiti prima di essere stati nel 1256. uniti in un legittimo corpo.

Da tutto ciò il menzionato autore ne desume due sole vere, e legittime sorte di Monaci (io con lui non fo distinzione di Monaci da' Frati, come si vuol senza ragione, e per punto di nobiltà far oggi giorno, perchè i Monaci trovo essersi chiamati Frati, e' Frati trovo essersi denominati Monaci) *Cenobiti*, che vivon in comune sotto il superiore e la regola, niente di proprio possedenti, ed *Anacoreti*, che dopo la pruova di più anni passavano al-

la vita de' solitarj. *Reliquæ vero species* (conchiude l'autore stesso) *reprobantur*, *&* *rejiciuntur*. Di questa differenza di Cenobiti dagli Anacoreti, non solo si fa menzione ne' Canoni, ma altresì nelle leggi degl' Imp. Cristiani, come nella *l.* 57. *Cod. Theod. de appellation.* nelle leggi 16. e 57. *eod. C. de pœnis*, nella *l.* 6. del *C.* di Giustin. *tit. de Episcop. audient.* nella *l.* 52. *C. de Episc.*, *&* *Cleric.* e nella *l.* 53. *C. eod.*; e se noi scorriamo la storia degl' inconvenienti, e sconcezze avvenute prima dell'unione tra' Romiti, troveremo il vero ritratto di coloro, che i Canoni, e le leggi de' Principi riprovarono.

Nelle note poi, che 'l Florente fa ad Alessandro Cassaneo al *tit.* 35. *de statu Monachorum* del 3. *lib.* parlando de' Canonici Regolari dice così: *Canonici Regulares differunt a Monachis*, *quia regulæ inserviunt laxiori*. E tali veramente erano i Canonici prima che lasciasser la vita comune, e prima che i Canonici Regolari posteriori avesser abbracciata la regola creduta scritta da S. Agostino, professata poi da' Domenicani. *Præterea*, siegue lo stesso autore, *non renuntiaverunt omni administrationi Ecclesiæ*, *imo ad perfectius eam procurandam se se addixerunt regulæ* (ma non monastica, come i Cenobiti) *&* *ad eos proprie pertinent*, *quæ dictus Augustinus scribit de vita communi Clericorum*, *unde dicit Possidonius in ejus vita Augustinum induxisse Monasterium in Ecclesiam*; locchè prima di lui pur fatto avevano S. Ambrogio, ed Eusebio Vescovo di Vercelli.

A proposito quì conviene avvertire, che l'Avvocato de' Romiti nel margine della pag. 19. di sua allegazione stampata rapporta un passo del Mabillone

ne, che nel *num.* 10. del 1. *lib.* degli Annali Benedettini dice in cotal guisa: *S. Augustinus Ambrosii exemplo monasticum institutum in Africa non solum excoluit, sed etiam magnopere propagavit.* S. Ambrogio non si sognò mai d'esser Monaco, non fondò istituto di Cenobiti, nè di Anacoreti, nè fu l' autor de' medesimi. Dunque quel *monasticum institutum* da lui amato, ed a suo esempio propagato anche dal S. figlio Agostino si debb' intender dell' unione del Clero, e della riduzione di questo a menar vita comune secondo le regole del Vangelo., I Cherici dunque non avevan regola certa, e neppur i Monaci stessi per confessione dello stesso difensor de' Romiti, che nella pag. 23. dice „ che i Monaci sul principio nel menar vita comune, non ebbero certa, e determinata regola, ma tutt' era indirizzato ad uniformarsi agli Apostolici consigli; E poi nella pag. 27. dice, che 'l primo a rendere stabili le regole de' Monaci fu S. Benedetto secondo l' avviso dello stesso Mabillone.

A Quale di queste sorte di Monaci voglion oggi assomigliarsi gli Eremiti di S. Agostino? da quali credono trarre la loro origine, per mostrarla così antica, come la figurano? e de' quali dicono aver abbracciata la regola, e l' istituto, per potersi a' Domenicani preferire? Se credono esser dipendenti dagli antichi Cenobiti, posto per vero, che S. Agostino non sia stato mai Monaco, com' essi lo fan ritrarre, non abbia per Monaci scritta regola veruna, nè abbia istituito Ordine monastico, dovran dire, che sieno dipendenti da' Basiliani, o da' Benedettini. Or sebbene non osassero tanto, pur ve-

dremo, che una gran parte di loro abbia osservata la regola di quest' ultimi prima dell' unione. Ma poichè questo fatto mostra ad evidenza la novità dell' istituto, e la confirma dell' unione del 1256, fingon di non saperlo, e si fan discendenti da' Monaci Canonici Regolari di S. Agostino, da que' cioè, per li quali falsamente si crede, che costui avesse scritto regole nella finta dimora dell' Eremo dell' Africa, finacchè fosse assunto al Vescovado d' Ippona. Ma sulla fede, e gli argomenti dell' Ospiniano, e di tutt' i scrittori riposando, posson essi esser sicuri di non aver mai quanti Romiti della lor fatta precederono all' unione veduta la faccia di quel S. Padre, nè d' aver mai intesa la di lui voce. Ma veniamo alla maggior precisione.

Origine de' Romiti di S. Agostino.

L' Ospiniano, S. Antonino, il Volterrano, il Sabellico, Polidoro Virgilio, il Platina, lo Schedelio, Sebastiano Frank, il Tritemio, ed altri infiniti riferiscono il principio di questi Romiti a S. Guglielmo, e perchè a costoro è uniforme il Signor Fleury nell' anno 1256. del *lib.* 84. della sua storia Chiesastica, perciò sarà bene trascriverne le parole.
„ Questo S. Guglielmo è quegli di Malaval morto
„ circa cento anni prima, i di cui imitatori formava-
„ no due Congregazioni, l' una, che conservò il
„ suo nome, l' altra, che prese quello del Monte
„ Fabal. Avevano esse ciascuna il suo Superior Ge-
„ nerale. Ma entrambe seguitavano la regola di
„ S. Benedetto, dapoichè venne permesso questo
„ da Papa Gregorio IX. Le altre tre Congregazio-
„ ni seguivano la regola di S. Agostino, e si chia-
„ mavano di S. Agostino, del B. Gio: il Buono
„ (al-

„ (altrimente detti Zamboniti) e di Brittino. Ora
„ da questo tempo si vedevano in Europa molti
„ Eremiti, che si dicevano della regola di S. Ago-
„ stino. Gio: il Buono è l'Eremita di Mantova,
„ di cui parlai a suo luogo; la Congregazione di
„ Brittino aveva il nome del suo deserto situito
„ nella Diocesi di Fano nella Marca d'Ancona; e
„ non avendo essa regola approvata, Papa Gre-
„ gorio IX. nel 1238. le concedette, che si met-
„ tesse sotto quella di S. Agostino.

Quindi si vede, che quando nel 1256. fecesi l'unione, due delle cinque Congregazioni unite professavano la regola di S. Benedetto. Ed una terza non avendo regola nel 1238. ebbe da Gregorio IX. quella di S. Agostino. Or ciò non ostante gli Eremiti odierni in questa guisa uniti 40. anni dopo, che i Domenicani ebbero la confirma, pretendono averla avuta prima. Può darsi frenesia maggior di questa? E pure il difensor degli Eremiti nella pag. 5. di sua allegaz. osò scrivere, che la pretensione de' Domenicani era un' accensione di fantasia derivata da ignoranza della Chiesastica Disciplina. Andiamo innanzi.

E' notabile quanto al proposito scrisse il cennato Ospiniano: *Erant tunc in diversis mundi regionibus, & præcipue in Tuscia diversi alii Eremitæ sub diversis titulis diversimode viventes. Eos omnes Innocentius III. in animo habebat reducere ad unum ovile sub uno pastore scilicet Priore Generali, & mandare, ut omnes sub una regula Augustini, uno item sub habitu, uno officio, & iisdem constitutionibus uterentur*. Ma prevenuto dalla morte, non venne il suo disegno eseguito.

 Quin-

Quindi, e da quanto aggiungerò da quì a poco qual idea farà chi ha sale in zucca, e chi ha buon criterio, dell' origine, e dell' antico stato degli Eremiti fino ad Alessandro IV. che nel 1256. eseguì il disegno d' Innocenzo con farne l' unione? Essi di diversa specie, di vario nome, di differente abito vestiti, di regola difforme, provenienti da molti autori, o sieno fondatori, senza approvazione, senza confirma, con diverse costituzioni, o sieno statuti, e taluni pur senza regola potevan credersi approvati? E quand' anche approvazione volesse reputarsi quella toleranza, e permissione, che loro s' accordò di vivere, come ciascuna unione s' aveva prefisso, essendosi poi coll' unione legittima suppresse le cinque Congregazioni, come confessa il difensor degli Eremiti nelle note alla bolla d' Alessandro nella pag. 54. di sua allegaz. aboliti gli abiti antichi, i bastoni, che portavano, tolta la difformità della regola, dell' istituto, de' nomi, de' costumi, e de' superiori, e fattosi un ovile, ed un pastore sotto una regola sola, e sotto uniformi costituzioni, debbe tenersi per certo, che da quell'epoca sia incominciata la loro legittima origine, la loro confirma, e l' esistenza degli Eremiti di S. Agostino, e che Alessandro IV. sia stato il vero lor fondatore. E' tanto ciò vero, che proseguendo il Fleury a parlar dell' unione di tanti sotto una regola, d' esser loro stati tolti i bastoni, d' aver avuto il nome d' Eremiti di S. Agostino, e 'l primo Generale chiamato Lanfranco eletto dal Cardinal Riccardo mediatore dell' unione, conchiude così: *Il Papa confirmò tutto con una bolla de' 9. di Aprile del*

1256., e tale fu l' origine de' Religiosi Agostiniani mendicanti.

AVendo io autorità d' infiniti scrittori per sostenere il mio assunto, non disegnava certamente di valermi di quella dello storico P. Natale d' Alessando, affinchè non potesse oppormisi, che costui come Domenicano fosse prevenuto. Ma poichè l' autor della nota manoscritta al *fogl.* 27. lo cita, come se fosse agli Eremiti favorevole, senza che però ne trascrivesse le parole, ed immagino altresì senza averlo letto, e citato eziandìo nella pag. 40. dell' allegazione, vengo astretto a parlarne, ed a far vedere, che lo storico sia loro contrario piucchè ogni altro mai, come pur contrario lor è il Van-Espen, che nello stesso luogo si cita.

Il P. Natale nel *art.* 5. del Secolo XIII. *de Monachis, & Sanctimonialibus* §. 10. dice primamente, ch' egli *adduci non poterat* a credere, che l' Ordine degli Eremiti di S. Agostino fosse stato istituito da quel S. Dottore. Parla poi della profezìa fatta dal famoso Abbate Gioacchino, dalla quale gli Eremiti, e que', che scrissero a favor loro, trassero argomenti della loro antichità, e progressi, non ricordandosi forse, che i vaneggiamenti di costui furon combattuti da tanti Dottori, e massime da Guglielmo di S. Amour, e proibiti da' Papi. Riferisce il sentimento di S. Antonino *tit.* 24. *p.* 3. *cron. c.* 14. ch' ei dice essere scevero di critica, ma niente favorevole agli Eremiti, e poi passa a scriver così: *Ut autem innotescat quis esset XIII. Sæculo hujus Ordinis status, operæ pretium est observare quinque tunc esse Congregationes Eremitarum I. S. Guillelmi, II. S. Augustini, III. F.*

 Joan

Joannis Bini; *IV. de Fabali*, *V. de Brictinis*. Fin quì audiam d' accomodo cogli altri.

Parla prima dell' Ordine de' Guglielmiti, e dice averlo trovato diviso in due Congregazioni, della prima delle quali fu capo il Monistero *in stabulo Rhodis*, dell' altra quello del Monte Fabal, *quæ Congregatio proprio Generali parebat sub regula S. Benedicti*, *quam Guillelmitis dedit Gregorius IX. Innocentius III. confirmavit anno* 1250.. Sicchè buona parte di questi Eremiti finalmente uniti vivevan colla regola di S. Benedetto; questo dice il P. Natale da lor citato. E perchè non pensano essi a migliorar condizione con farsi figli, e discendenti di S. Benedetto, che realmente fece regola, ed istituto per i suoi Monaci? Non possono pretenderlo, perchè Alessandro IV coll' unione obbligolli a lasciar ogni altra regola, e ad abbracciar quella di S. Agostino. Dunque se è così, l' Ordine loro allora ebbe il principio, e la conferma, e se niegano d' esser quella bolla di conferma, nè verrà l' altra conseguenza di non averne affatto, locchè è troppo vero.

Torniamo al P. Natale, che continua a dire: *Congregationem Eremitarum de Brictinis Gregorius IX. an.* 1. *Pontificat.* 6. *Kal. decem.* (del 1227.) *dato Diplomate quod incipit: Sacrosf. Rom. Ecclesia*, *in protectionem Sedis Apostol. suscepit*, *eique anno sequenti regulam S. Augustini tradidit*. Fin all' anno 1. del Pontificato di quel Papa questa Congregazione di Romiti non era vivuta colla regola del S. Padre. *Utrumque diploma Laurentius Empoli Bullario Augustiniano inseruit*. Prosiegue lo storico: *Alteram Congregationem Eremitarum Budrioli in Cæsenate Diœcesi instituit B.*

Jo:

Jo: Bonus, e neppur questa aveva regola di S. Agostino a tempo dello stesso Papa; poichè dice il P. Natale: *His regulam S. Augustini cum nigro habitu Gregorius IX. dedit, ut constat ex Diplomate, quod incipit: Admonet nos cura, & refertur in Bullario Augustiniano*. Dunque quando nel 1216. i Domenicani avevan regola, istituto e confirma, gli Eremiti non avevano affatto; e costoro ardiscono sostenere d' essere stati istituiti da S. Agostino, e d' aver avuta la confirma prima di quelli?

Voglion poi essi sapere quali di tante sorte di Romiti si chiamavan di S. Agostino prima dell' unione? leggano quel P. Natale, che citano, e lo sapranno. Dopo aver costui detto, che quella Congregazione ebbe 14. Generali, de' quali il primo fu Gio: Buono, poi altri tre eletti nello scisma, e che finalmente cedendo essi fu eletto Lanfranco confirmato da Innocenzo IV. come dice rilevarsi dal citato diploma, soggiunge: *Eremitæ, qui nec ad Congregationem S. Guillelmi de stabulo Rhodis, nec ad Congregationem S. Guillelmi de Fabali, nec ad illam de Brictinis, nec ad B. Jo: Bonum pertinebant, nec suum Generalem habebant, sed parebant Episcopis, Eremitæ S. Augustini simpliciter dicebantur*. Sicchè tolte le quattro Congregazioni designate, i restanti Romiti, che non avevan Generale, non avevan regola, ed eran soggetti immediatamente a' Vescovi, si chiamavano Eremiti di S. Agostino, e questi eran que' *Gyrovagi*, & *Circumcelliones*. Or tutti costoro così fatti permanendo a star in questo vario stato, chi colla regola di S. Benedetto, chi con quella di S. Agostino avuta però dopo il 1216., chi senza regola, chi soggetto al Ve-

sco-

scovo, chi ad un Superiore, chi ad un altro, chi con bastoni, e chi senza, permanendo a viver così 40. anni dopo che' Domenicani ebbero la confirma del loro istituto, ardiranno ancora di pretendere d' aver istituto, e confirma prima di costoro?

La bisogna richiede il non perder di veduta il P. Natale, che aggiugne: *Innocent*: *IV.* (che cominciò a regnare dal 1243. al 1254.) *varios Eremitas in Etruria potissimum degentes* (ecco un' altra specie di Romiti) *in unum Religionis corpus adunavit sub una S. Augustini regula* (ma non diss' io che nel loro primiero stato eran costoro per la maggior parte *Gyrovagi*, *&* *Circumcelliones?*) *unoque Superiore Generali*, *ac religiosam illam societatem multis ornavit privilegiis*, *ut FF. Prædicatorum instar*, *ac Minorum & ipsa Ecclesiæ servire*, *ac prodesse possit*; come rapporta Giordano di Sassonia nelle vite de' Frati *lib.* 1. *c.* 14. Si contentassero gli Eremiti odierni di quest' epoca di confirma almeno, che precedè al 1256.? Ma non ne sono neppur contenti, perchè sarebbe posteriore al 1216. *Guillemitæ*, soggiugne il P. Natale, *ab hac unione sunt excepti*, come dice rilevarsi da un breve d' Innocenzo IV. spedito dal Palazzo Laterano a' 17. di Gennajo del 1245. che porta il seguente impronto: *Innocentius Episc. ser. ser. Dei dilectis filiis universis Eremitis* (*exceptis Fratribus S. Guillelmi*) *per Tusciam constitutis salutem &c.* rapportato da Gio: Marquez *in historia Augustiniana cap.* 3. Conchiude finalmente lo Storico con uniformità agli altri tutti dicendo, che, Alessandro IV. *varias Congregationes Eremitarum*, *quarum quædam S. Guil-*

lelmi, quædam S. Augustini Ordinum, non nullæ autem F. Joannis Boni, aliquæ vero de Fabali, aliæ vero de Brictinis censebantur, & apud homines ambiguis interdum nuncupationibus vacillabant, cooperante Richardo Card. in unam redegit Ordinis Augustiniani observantiam sub una Priore Generali Lanfranco, qui tunc B. Joannis Boni Congregationi præerat. Hæc scimus ex diplomate in bullario Augustiniano juxta autographum in Tabulario Ordinis Romæ asservatum.

Questo è quello storico, alla cui autorità ricorrono gli Eremiti, le parole del quale o non han voluto capire, o non han letto senza meno, perchè leggendole avrebbon veduto, che costui sia loro contrario; E per mostrare quali essi erano, e quando ebbero la lor confirma, cita documenti irrefragabili, che da loro stessi si conservano. Or combinandosi tutte queste notizie, autorità, carte, fatti, e ragioni circa l'oscuro vario, dubbio, e confuso stato degli Eremiti prima dell'unione, non ci sarà chi creda, che prima dell'unione avessero avuto un certo istituto, e vera confirma di quello, per poterne inferire, che a' Domenicani Canonici Regolari osservanti fin dal loro nascere la regola di S.Agostino debban oggi precedere.

LAsciando tanti altri, che scrissero la storia degli Ordini Monastici, mi rivolgo a quella scritta in Francese, che gli eruditi autori degli atti di Lipsia ci dicono essere stata opera del dottissimo P.Helyot, e poi tradotta dal P. Giuseppe Francesco Fontana Cherico Regolare della Congregazione della Madre di Dio. Ne' primi tre capitoli del terzo tomo di questa storia trovo scritto con critica, e con avvedu-

tezza quanto fa al proposito della presente quistione. Vorrebbe l'autore esaminare, se gli odierni Eremiti di S. Agostino traggano origine da questo Padre; e perchè tal quistione trovavasi agitata tra gli Eremiti, e' Canonici Regolari, nè mai decisa, egli così indecisa la rimane; ma non può fare a meno di riflettere, che se gli Eremiti sono veramente figli di quel santo Dottore, non sa comprendere, come poi i Sommi Pontefici abbiano sempre data la precedenza a' Domenicani sopra gli Eremiti, ed a' Francescani. Egli crede l'autore della storia, che la regola osservata da' primi discepoli di S. Agostino altra non fosse stata, se non quella del Vangelo; poichè la pistola 109. di quel Santo, ch' è la 211. dell'edizione de' PP. Benedettini, e ch' ora serve di regola a que'dell'uno, e dell'altro sesso, non fu scritta, che nel 423. alle Religiose da lui stabilite in Ippona, senza sapersi quando poi fosse stata a' Monaci adattata.

Egli dà per certo, che le Congregazioni degli Eremiti di Toscana, e de' Giamboniti, le quali dic' essere state le più considerabili, non avevano nella loro origine regola veruna, e quella di S. Agostino fu ad essi data da Innocenzo IV., che regnò dal 1243. fino al 54. In fatti nella bolla spedita da questo Papa a Gennajo del 1244. dicesi così: *Non volentes vos sine pastore sicut oves errantes post gregum vestigia vagari, universitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus in unum vos regulare propositum conformantes regulam Beati Augustini, & Ordinem assumatis*. E con un'altra bolla del 1252. lo stesso Papa confirmando le regole fatte per la

Con-

Congregazione de' Giamboniti, per dar fine alle controversie tra di loro insorte, spiega nettamente, che prima di quell'anno que' Religiosi non avevano veruna regola approvata: *Quum autem ii Religiosi aliquam de approbatis regulam non haberent, quidam ex eis accedentes ad Sedem Apostolicam obtinuerunt ab ea Patris Augustini regulam sibi dari; & sic ex tunc ceperunt in regularibus observantiis instrui, & regulariter haberi.* Or se è vero tutto ciò, che dicon le bolle menzionate, e che narra questo Storico, cioè che la Congregazione de'Giamboniti sia stata la più antica, come ci assicura anche il Sansovino nella sua Cronica: che tutte le Congregazioni di Toscana, e gli stessi Giamboniti non avevan regola prima del 1244. e 52. che vivevano senza capo, come pecore vaganti, e che queste Congregazioni più considerabili ebbero allora la prima volta la regola di S. Agostino; come oggi si può avere lo spirito di pretendere, che i nostri Eremiti abbiano un istituto più antico di quello de'. Domenicani? Se essi dunque son tenaci di questa opinione, s' ingannano a partito, sì perchè non poteva darsi regolar istituto senza regola, sì perchè quello de' Domenicani Canonici Regolari nel suo principio, e di sua natura è più probabile, che sia di S. Agostino, che 'l loro non è certamente. Se poi pretendono, che l' istituto, e la regola creduti di quel Santo siensi dati ad essoloro prima de' Domenicani, che l' ereditarono legittimamente, come vedremo, dal S.Padre, e furon poi confirmati da Onorio III. l' inganno è più grosso, e patente; perchè questo Papa precedette quarant' anni ad Alessandro IV., e 28. anni ad Innocenzo IV.

IV. Ma non vò lasciar di mira il mentovato Storico. Costui nel fine del capit. secondo entra a parlare della Congregazione degli Eremiti Brittiniani, che dice aver avuta l'origine a tempo di Gregorio IX., che regnò nell'anno 1227., e dallo stesso aver ricevuta la regola di S. Agostino; Ma se così va la faccenda, questa sorta d'Eremiti non è di condizione migliore di que' molti di Toscana, e de' Giamboniti. Resta dunque fermo, che le prime Congregazioni degli Eremiti ebbero la regola di S. Agostino dopo che i Domenicani furon confirmati. Passando poi a parlare di altra specie d'Eremiti in Toscana senza regola, e senza alcun voto, dimostra, che lo stesso Innocenzo IV. nel 1243. permise loro di prendere la regola di S. Agostino. Finalmente noverando varie altre Congregazioni d'Eremiti, tra le quali le principali erano quella, ch'ebbe per superiore il B. Giovanni della Caverna, quelle di Vallirsuta, di S. Biaggio di Fano, di S. Benedetto di Monte Fabale, della Torre delle Palme, di S. Maria di Morceta, di S. Jacopo di Molinio, e di Rupe Cava presso Lucca, ci dice, che tutte queste differenti Congregazioni non solo vestivano abito diverso, e praticavano diverse osservanze; ma non è certo ch'avessero tutte seguita la regola di S. Agostino, eccetto quella di S. Maria di Morceta, che seguì da prima la regola di S. Benedetto, i di cui Religiosi poi furono da Innocenzo IV. obbligati a sottomettersi a quella di S. Agostino. Secondo questo Storico dunque uniforme al P. Natale tutte le Congregazioni di Romiti non solo non ebbero la confirma prima de' Predicatori, ma non ebbero neppur

pur la regola di S.Agostino prima che costoro nascessero, e fosser confirmati.

Se si riscontrano Nicola Crusenio *Monasticon Augustinian.* Giuseppe Pamfilo *Cronic. FF. Eremit. S. August.* Tommaso Herrera *Alphabet. Augustin.* il Marquez *Origen de los Frayles Eremitanos de la Orden de S. Augustin.* Atanasio di S. Agnese *le chandelier d' or, ou chronologie des Prelats, & Religions, qui suivent la Regle de Saint Augustin.* Pietro del Campo *hist. general de los Eremitanos de la Orden de S. Augustin.* Luigi Torelli *secul. August.* ed il Wadingo *Annal. tom.1.* si troveranno tutti uniformi allo Storico Helyot, ed al P. Natale, che da costui non discorda.

Nel principio poi del terzo capo rammentando l' ostinazione degli Eremiti di S. Agostino nel non voler usare la cocolla nera, come loro era stato ordinato, acciò non si confondessero co' Frati Minori, ch' eran vestiti di bigio, si maraviglia come si fossero imperversati in sostenere, che 'l color bigio s' appartenesse al loro Ordine, quando alcuni storici dell'Ordine stesso sostenevano, che S. Agostino fosse apparuto ad Innocenzo IV, e ad Alessandro IV. con una cocolla nera, ed una cintura di cuojo avente una grossa testa in un picciol corpo a proporzione delle membra, che lo componevano, le quali eran picciolissime con una veste tutta stracciata in dosso, e dicono, che questa visione avesse fatto risolvere que' Papi a far l' unione di tutte le differenti società degli Eremiti, per formare un sol Ordine sotto il nome di Eremiti di S.Agostino. Quante novellette per gabbar gl' ignoranti, per farsi crede-

dere figli di un tanto Padre , per far passare costui per autore de' Frati, e de' Romiti, e non esser riputati istituiti da Alessandro IV. ! Ma mercè di Dio non è tale la stagion corrente, che possa farsi mercato di misteri eleusini. Inoltrandosi poi lo storico a parlare della bolla dell' unione fatta da questo Papa, d'aver tutti sottratti dalla giurisdizione degli Ordinarj, e della separazione seguita dopo de' Guglielmiti, che si vollero rimanere nella regola di S. Benedetto, trascrive le parole della bolla, e quindi ne ritrae, che le Congregazioni unite non erano tutte seguaci di S. Agostino.

Secondo il menzionato storico, che cita l'autorità del Crusenio, nel Capitolo Generale del 1287. s'esaminarono le prime costituzioni di quest'Ordine degli Eremiti sedicenti Agostiniani. Ciò pruova, dic' egli, che quelle non furon fatte a tempo d' Innocenzo IV, come dice Egidio della Presentazione, ed altri scrittori dello stesso Ordine, e pruova eziandìo, che prima di quell'anno non essendoci costituzioni, non c'era Ordine certo, ed approvato, perchè non la regola di S. Agostino, che a tanti era comune, formava l'Ordine, ma le costituzioni, e' statuti particolari, che ciascun ha, e che dagli altri lo fan distinguere. Furono le stesse costituzioni di bel nuovo esaminate, ed approvate nel Capitolo Generale del 1290. tenuto in Ratisbona, e nell' altro Capitolo tenuto in Roma nel 1575. si fecero alcune mutazioni, e finalmente nel 1580. se ne fecero delle nuove dal Cardinal Savelli Protettore, e dal General Taddeo di Perugia approvate da Gregorio XIII, dopo essere state di suo ordine esamina-

re

te da' Cardinali Alciati, e Giuſtiniani. Con queſte coſtituzioni ſi regola in guiſa l' elezione del Generale, l' uſo della camicia, delle lenzuola, l' aſtinenza della carne in certi giorni e tempi, e' digiuni particolari, che leggendoſi, vedeſi aver eſſi tolte queſt' uſanze, e pratiche dalle coſtituzioni de' Domenicani; ſicchè ſembra, che colle medeſime ſi foſſe ſiſſato l' iſtituto, col quale oggi vivono gli Eremiti di S. Agoſtino.

In fatti il Card. Savelli nella lettera ſcritta agl' individui tutti dell' Ordine, che ſi legge ſtampata nel principio delle regole, e coſtituzioni del medeſimo, dopo aver detto, che coll' opera de' Capitolari, e de' due Cardinali quelle erano ſtate corrette, purgate, limitate, ed accreſciute, ſoggiunge, che Gregorio XIII. *Apoſtolica auctoritate benedixit, cujus benedictionis ea vis eſt, ut univerſus Auguſtinianæ Religionis ordo, omneſque illius ſeu reformatæ, ſeu non reformatæ Provinciæ, omneſque Congregationes toto in orbe terrarum, SUPERIORIBUS QUIBUSCUMQUE REPUDIATIS, has ſolas, quas nunc eduntur, pro veris, & communibus conſtitutionibus habere teneantur.*

Nella ſeguente lettera del P. Taddeo Perugino lor Generale ſi legge, che ſi vedeva nel ſuo Ordine diverſità di modo di vivere, di riti, di cerimonie, di regolamento, e perciò dice: *Turpe profecto, & indecorum maxime eſt unum, atque idem Auguſtinianæ Reip. corpus IN TAM VARIAS MORUM, ATQUE RITUUM RATIONES DISCINDI. Huic igitur malo, REFORMATIS HIS LEGIBUS, mederi, & ſociorum mores ad laudabilem quamdam uni-*

formitatem adducere, Deo adjuvante, ſperamus. Quamvis enim in hac vitæ, & morum diverſitate extrudenda prædeceſſores noſtri plurimum laboraverint . . . ſed & nos cum huic operi eidem perficiendo manum admoviſſemus, offendimus in his conſtitutionibus multa confuſe, & inordinate poſita, quædam inaniter repetita, pleraque ſuperflua ... Quum interim multa deeſſent quæ temporibus noſtris accomodata, & ad rectam ordinis gubernationem maxime neceſſaria viderentur, non pauca denique, quæ moderatione aliqua indigeant ... multa adjecimus, quæ deerant, quædam ſuſtulimus, nonnulla correximus, & moderati ſumus . . . . Apoſtolicam Sedem ſuper hoc conſulendam duximus.

AL far bene de' conti troviamo per confeſſione degli ſteſſi Eremiti, che i loro ſtatuti, e l'Ordine loro non fu prima aſſodato, e fatto uniforme del 1580., perchè non prima di quel tempo ebbero le coſtituzioni, colle quali la Religione ſi forma, e dall'altre ſi diſtingue; coſtituzioni certe, uniformi, e ſtabili, ch'eſſi non avevano prima del ſecolo XVI. e tanto maggiormente non avevan prima di unirſi, e che poi ebbero copiando, come vedremo, ed imitando in gran parte quelle de' Domenicani. Queſte coſtituzioni diſtinguon eſſi dagli altri tanti Ordini, che pur la regola di S. Agoſtino profeſſano, perchè ſe li diſtingueſſe la regola, eſſendo queſta la ſteſſa, gli Ordini anche li ſteſſi ſarebbono. Gli Eremiti dunque nel 1256. uniti in un corpo legittimo ſe non ſi contentano di quell'epoca di loro confirma, eſſi non la troveranno nè prima, nè dopo.

Si ravviſa in fatti la veracità del mio aſſunto dal ſolo leggere la menzionata bolla d' Aleſſandro IV. al

al *fogl.*19. che in fronte ha fcritto: *Unio diverfarum Congregationum Eremitarum fub denominatione Fratrum Eremitarum S. Auguftini, deque ejus ordinis regula, ac uniformis habitus delatione*. Il difenfor degli Eremiti nel trafcrivere l'intera bolla nella pag. 52. di fua allegaz. ha lafciato ad arte quefta ifcrizione, perchè gli è contraria. Si dice in primo luogo unirfi tra loro fole, non mica aggregarfi quefte cinque Congregazioni ad altri veri fuppofti Romiti di S. Agoftino non degenerati; Si parla di diverfe Congregazioni da unirfi fotto la denominazione di Romiti di S. Agoftino, che 'l Papa lor dà, e che prima non avevano; Si tratta della regola, e dell'uniformità d'abito, che neppur prima avevano, e concede loro Aleffandro.

Bolla d'Unione ed Iftituzione de' Romiti di S. Agoftino.

Il difenfor degli Eremiti per contrario fi ha fatto un fiftema nella pag. 54. di fua allegazione, che cade da fe colla lettura della fteffa bolla; Egli crede, che Aleffandro IV. unì le cinque Congregazioni menzionate nella bolla di diverfa regola, ed abito a' veri Romiti di S. Agoftino, da' quali fuppone effèrfi quelle diftaccate. Quanto s' inganna! Tutte le cinque Congregazioni unite colla bolla eran compofte di tutti quanti i Romiti legittimi (fe pur ve n'erano) e d'illegittimi. Nè quefto è un mio fogno, perchè lo dice la fteffa bolla: *Dilectis filiis Fratri Lanfranco Generali, Provincialibus &c. ac univerfis fratribus Ordinis Eremitarum S. Auguftini* .... cioè alle cinque Congregazioni, che fi univano, nè parla mai d'altre, o altri a' quali quelle fi dovevan unire. E fe fi bada a quanto tutti gli ftorici dicon de' Romiti di quella ftagione, fi

 tro-

troverà, che gli altri fuori delle cinque Congregazioni eran di peggior condizione di queste.

Nel §. III. dice la bolla, che in tutti era *consona Eremitarum appellatio*, & *parum diversa professio*. Tutti eran Romiti, ma non di S. Agostino, non d' una regola. E nel §. IV. dice il Papa aver ordinato, che da tutte le case delle cinque Congregazioni, che descrive, e che tutte *apud homines ambiguis nuncupationibus vacillabant*, si mandassero a lui due Romiti coll' ampia facoltà, per sentire le sue disposizioni. Se oltre le cinque chiamate Congregazioni ci fossero stati altri Romiti, da' quali dice l' Avversario essersi quelle alienate, dovevan menzionarsi, dovevan sentirsi, bisognava il lor consenso, o per lo meno doveva la bolla anche ad essi diriggersi, per sapersi, che le cinque Congregazioni ribellate a loro si univano. Ma finalmente il difensor de' Romiti distrugge questo sistema con un' ingenua confessione, ch' egli mercè di Dio fa nelle note a' §§.IV.V. e VI. della bolla nella pag. 54. di sua allegazione, dicendo, e ridicendo, *che Alessandro IV. fece una suppressione delle cinque Congregazione, come quelle, che s' eran distaccate dal primario Eremitano istituto*.

Io all' incontro seguendo la di lui traccia gli rispondo con buona sua pace, che, se fu suppressione, fu abolizione; E poichè non può negarsi l' unione sotto una denominazione, e regola, ne vien in conseguenza irrefragabile, che meglio in appresso si mostrerà, che Alessandro IV. abolendo le cinque Congregazioni, ed unendo gl' individui delle medesime sotto una regola, un istituto, un abito, ed

ed un Generale , che tutti lor diede, fondò egli l' Ordine degli Eremiti di S. Agostino . Sarebbe in oltre stata una sconcezza, se essendoci altri Romiti non degenerati dal primario istituito, che di necessità dovevano avere il loro superior Generale, nell' unirsi le cinque Congregazioni a quelli, si fosse sospeso il lor Generale, e messo da banda, per farsene uno delle Congregazioni , che si supprimevano, come dice l' Avversario, o che s' univano ad essi osservanti.

Via su facciasi a costoro un arbitrio ; Si mandi buono locchè dice il lor Avvocato, cioè che abbia unito Alessandro gli Eremiti degenerati agli osservanti il primiero istituto ; costoro non potevan esser altri, che que' della Congregazione di Gio: Buono . In fatti il Cardinal di Sant' Angelo manipolatore dell' unione, e lo stesso Papa dettero loro per primo Generale Lanfranco Milanese, ch' era Generale , o sia Superiore della Congregazione di Gio: Buono . Nè è punto vero locchè scrisse l' Avvocato de' Romiti nella pag. 46. di sua allegazione , cioè che 'l General Lanfranco fu eletto da tutt' i Romiti in occasione del Capitolo Generale tenuto in Roma. Suppone egli forse, che quelle cinque Congregazioni di differente regola, abito e nome avessero potuto, e fossero state solite unirsi, per risolvere cose attenenti a tutte? Ma questo può essere altro, che accensione di fantasia? Se egli scorre tutta la storia, e le croniche di quanti Romiti furon nel mondo, non troverà Capitolo radunato prima di quest' epoca. Il Capitolo fu convocato d' ordine del Papa, per risolvere, e consentir all' unione. Torniamo al

 pro-

proposito. La Congregazione di Gio: Buono per attestazione del P. Natale dagli Eremiti citato, e da me poc'anzi comentato, e dello storico Francese Helyot, che meglio d'ogni altro ha scritta la storia dell' origine de' Frati, non ebbe la regola di S. Agostino prima di Gregorio IX., che cominciò a regnare nel 1243: *His regulam S. Augustini cum nigro habitu Gregorius IX. dedit, ut constat ex diplomate, quod incipit: Admonet nos cura, in Bullario August:* Dunque quando alle Congregazione unite si volessero far godere i privilegj, e prerogative di quella, ch'era la più antica tra loro, esse non furono Agostiniane, esse non conobbero la regola, ed istituto del S. Padre prima del 1243., ed in conseguenza sono a' Domenicani posteriori per istituto, per regola, e per confirma.

Abolizione di tutte le diverse gregge de' Romiti.

Dopo essersi negli altri §. §. della bolla sottoposte le cinque Congregazioni, ed unite *in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini professionem, & regularem observantiam*, dopo essere stati loro tolti i bastoni, ed obbligate a non far acquisti di beni stabili, si passa nel §. VII. ad ordinarsi così: *Nos igitur præfati Cardinalis processum convenientem cum voluntatis vestræ proposito approbantes, præmissa omnia grata habemus, & rata, ipsaque auctoritate Apostolica CONFIRMAMUS, & præsentis scripti patrocinio communimus*. Ecco la confirma della soppressione, l'abolizione, e l'unione. E pur s'ardisce di dire, che questa non è confirma.

Nel §. VIII. dice la bolla. *Insuper autem personas, & domos vestras sub Beatorum Petri, & Pauli protectione suscipientes, & nostra præsentium auctoritate sta-*

statuimus, ut vos filii Priores, & fratres in PROFESSIONE PRÆDICTI ORDINIS in præfato generali Capitulo ordinata, quo quidem Ordine VOS PERPETUO CENSERI VOLUMUS, VOBISCUM SUPER DIVERSARUM PROFESSIONUM, AC OBSERVATIONUM DEBITO, QUAS ANTEA FECERATIS IN PRÆDICTIS, VEL ALIIS ORDINIBUS DISPENSANTES, sub devota Generalis Prioris, quem nunc vobis divina ordinatio prætulit, ejusque successorum obedientia perpetua virtutum Domino servientes, nigris dumtaxat, & nullis aliis alterius coloris cucullis, & uniformis amictus norma ejusdem in vobis professionis ostendat, utamini de cetero universi.

Istituzione dell' Ordine de' Romiti di S. Agostino.

Basta legger con attenzione questa parte della bolla, per persuadersi della verità, ch' io intendo dimostrare. L'Avvocato de' Romiti n' ha capita una parte, perchè ha confessato d'esser bolla di suppressione delle cinque Congregazioni, che in quella si descrissero, e così è senza fallo. Ma per iscansar la conseguenza, che contraria gli verrebbe, dice che le Congregazioni così suppresse s' unirono agli Eremiti, che non s' erano distaccati dall' antico istituto. Questo è un supposto, come meglio poco sopra dimostrai. Ma per far intendere agli Eremiti, ed al lor difensore la natura, e forza di questa bolla, si soffra, che io prosiegua il comento.

Il Papa primamente approva la risoluzione di unirsi sotto di un capo, un abito, ed una regola: *Cardinalis processum convenientem cum voluntatis vestræ proposito approbantes*. Accetta, ed ha per valido, e rato quando dal Cardinal Commissario erasi fatto a

 tal

tal uopo: *præmiſſa omnia grata habemus , & rata*. Confirma l'unione di tanti di cinque Congregazioni di varia regola, abito, e nome in un corpo ſotto un nome, un iſtituto, una regola, ed un Capo: *Confirmamus , & præſentis ſcripti patrocinio communimus*.

Nel ſeguente §. paſsa a ricevere gli Eremiti, e loro Caſe ſotto la protezione della S. Sede, e ad ordinare, che tutt' in avvenire veſtiſsero una ſorta d' abito, e foſſero ſoggetti ad un Generale nella profeſſione dell' Ordine ſtabilita nel Capitolo Generale tenuto coll' intervento del Cardinale, al quale Ordine vuole, che ſteſſero in avvenire attaccati: *Statuimus , ut vos filii Priores , & fratres in profeſſione prædicti Ordinis in præfato generali Capitulo ordinata, quo quidem ordine vos perpetuo cenſeri volumus*. Nel Capitolo Generale dunque da tutt' i Romiti ſi conchiuſe, e fiſsò la profeſſione dell' Ordine di Romiti di S. Agoſtino. Ma queſto è poco; Notiſi ciocchè ſiegue. Diſpenſa, ed aſſolve tutti gl'individui delle cinque Congregazioni, che s'univano, dal debito, e dal peſo di tutte le diverſe profeſſioni, ed oſſervanze, ch' avevan fatte prima nelle ſteſſe Congregazioni, o in altri Ordini: *Vobiſcum ſuper diverſarum profeſſionum, ac obſervationum debito, quas antea feceratis in prædictis, vel aliis ordinibus diſpenſantes*.

Or quando il Papa aſſolve tutti dall'obbligo prima contratto, e dal peſo delle profeſſioni pria fatte nelle diverſe unioni, e tutti obbliga ad una nuova profeſſione nell' unione ſtabilita ſotto un capo, ſotto una regola, con uniformità di abito, e d' iſtituto, bi-

bisogna tener per indubitato, ch' avesse suppresse, ed abolite le difformi cinque Congregazioni, ed avesse formato egli un nuovo Ordine. Annullate così quelle unioni, ci sarà uomo di sana mente, che giudichi aver gli Eremiti di S. Agostino d'oggi giorno avuto da quel S. Padre l' istituzione, la regola, e la divisa? E ci sarà chi creda, che costoro possano vantare più antichità di quella, che lor dà la bolla di suppressione, d' unione, d' istituzione, e possan aver altro Fondatore, che Alessandro? Si prosiegue nella bolla a stabilire nel §. IX., che fossero astretti all' osservanza di quanto si stabiliva pur que' Romiti, che chiamati presentati non s' erano, altrimente s' avessero per ribelli; E finalmente si vieta il controvenire a questa bolla *CONFIRMATIONIS*, *protectionis*, *dispensationis*, *& CONSTITUTIONIS*.

Si confutano gli argomenti de' Romiti, e la consulta della Curia.

POtevasi in verità far a meno di scrivere tanto per questa capricciosa briga, e bastato sarebbe il leggere con mente serena la bolla, per formar un retto giudizio; ma perchè gli Eremiti hanno colla penna, e colla voce assordato mezzo mondo, è convenuto, per disingannarli, rispondere per le consonanze, e far loro vedere eziandìo, che se essi non voglion questa per bolla di loro erezione, e confirma, non ne troveranno altra, e son costretti a passar per tolerati.

Mancando a costoro le ragioni, si mette mano agli arzigogoli, ed a' sofismi adottati anche dalla Curia nel *fogl.* 4. *e seg.* di sua consulta. Questa confondendo la regola a tanti Ordini comune coll' istituto, ch' è particolare di ciascuno, reputa articolo di

di fede l'essere l'istituto degli Eremiti odierni molto anteriore a quello de' Domenicani per la ragione (quant' è bella) che S. Agostino sia vivuto nel IV. secolo tempo, in cui credesi aver quello avuta l'approvazione. Che manifesto assurdo sia questo, ben s' intende da chi ha critica, e buon criterio, e fa riflessione all' autorità de' Scrittori da me rapportate, alle ragioni addotte, ed a quanto sarò per dire in appresso. L' Avvocato de' Romiti poi dice nella pag. 23. di sua allegazione, che la regola di S. Agostino, che professano i suoi Clientoli da costui fondati, venne dalla Chiesa approvata in modo, che da' susseguenti Ordini Religiosi fu per loro regola adottata.

Dissi, e ridico che la regola diversa sia dall' istituto. Quella è comune a tanti Ordini fondati sotto la regola creduta di S. Agostino. Questo è particolare a ciascuno. Se amendue fosser comuni, non ci sarebbe diversità d'Ordine. Se gli Eremiti fondano la loro antichità sull' antichità della regola, tutti quegli Ordini, che professano quella di S. Agostino, tra' quali senza fallo sono i Domenicani, sarebbon coetanei. L' essersi approvata dalla Chiesa di S.Agostino la regola fatta poi comune a tanti, non fece, che tant' istituti diversi venuti dopo coll' aver abbracciata la medesima regola non avessero avuto bisogno d' approvazione, e di confirma. Se poi si appoggiano all' epoca dell' istituto, che val lo stesso, che le costituzioni particolari del lor Ordine, son tenuti a provarla, ed a mostrarla. Essi prima d' unirsi non avevano affatto costituzioni, nè sapranno produrne una. Ma questo è poco. Mostrerò ad evi-

videnza, ch' essi compiacendosi delle costituzioni de' Domenicani, in parte le imitarono. Costoro all' incontro oltre d'aver abbracciata la regola del Santo Dottore, seguirono l'istituto de' Canonici Regolari già fissato secoli prima; dal che si mossero alcuni autori da me rapportati a dire, che l' istituto Domenicano non aveva bisogno di confirma. Finalmente quando gli Eremiti voglion dar a credere, che professino l' istituto degli antichi Romiti di S. Agostino, che neppure per sogno ci sono mai stati, denno pruovare, ch' essi sieno legittimi successori di quelli. Ma questa successione non si potrà mai mostrare, e quando riuscisse farlo, colla bolla di soppressione, ed abolizione d'Alessandro IV. s' estinse la supposta successione, e diessi principio ad una nuova discendenza.

Veggo però l' Avversario nella pag. 34. di sua allegazione piegarsi col dire: *Sia com' altri si sforzano sostenere, che nè S. Agostino sia stato Monaco, nè che gli Eremiti sien da quello derivati; non si potrà negare, che S. Agostino sia stato fondatore, e costruttore della regola, che i nostri Eremitani professano approvata dalla Chiesa universale*. Ed io per secondare la sua condiscendenza, voglio concedergli per poco, che quel S. Dottore sia stato autore della regola, di quella cioè uniforme, ch' è comune a tanti diversi Ordini, e che professano gli odierni Romiti. Dunque lo stesso S. Padre fu autor del loro istituto? Nò, perchè nascerebbe l' altra conseguenza falsa d'esser autor di tant' istituti, che professano la stessa regola. Dunque gli Eremiti denno precedere, perchè professano una regola sì anti-

tica ; Neppure , perchè *a pari* sarebbon gli altri nello stesso grado di ragione . Dunque (quest' è l' illazione legittima) l' Ordine vien formato dall' istituto , dalle costituzioni , la legittimazione di queste si forma coll' approvazione del Papa , e coloro denno precedere , che prima ebber del loro istituto la conferma , come l' amabil nostro Sovrano ha ordinato .

Errore de' Romiti nell' interpetrare una decretale di Inn. III.

VEdutisi convinti gli Eremiti, passano colla Curia a sofisticare sullo stabilito dal Concilio Lateranense IV. tenuto nel 1215, di non potersi in avvenire inventar nuova Religione : *sed quicunque voluerit ad Religionem converti, unam de approbatis assumat*, per far vedere , ch' essi allora eran approvati, perchè professavano la regola di S. Agostino (locchè è falso falsissimo, come da' rapporati Storici rilevasi) e che a S. Domenico bisognò l' anno dopo abbracciar la regola di quel Santo, per aver l' approvazione. Rinforzano l' argomento con citar il cap. 7. della decretale d' Innocenzo III., che porta la data del 1212. sotto il *tit. Qui Clerici*, del *lib. IV.* in cui si fa menzione di uno *de fratribus S. Augustini*, in mano del quale una donna voto di castità fatto aveva . La Curia si contenta quindi trarne , che nel 1212. esistevano gli Agostiniani . Gli Eremiti passano innanzi, e dicono nel *fogl.* 25. del lor manoscritto, e nella pag. 35. di lor allegazione , che se la loro Religione non era legittimamente fondata, non avrebbe potuto annullarsi il matrimonio contratto da quella donna , che in mano di un loro Eremita aveva di castità fatto il voto . Or senza entrare in questo luogo importuno all' esamina del pe-

peso e valore di siffatte decretali, dell' autorità, ch' esse fanno, e 'l lor compilatore, alla Curia, ed al difensor degli Eremiti si risponde, che non abbiano con attenzione letta quella, che si cita da loro, perchè non sonosi accorti, che non solo non giovi, ma sia ancora loro contraria. Sentano dunque in buona grazia qual sia il caso in quella figurato, quali le circostanze, quali le persone, e qual la ragione della risoluzione.

Ad una femmina, che di maritarsi ricusava, fu da' congionti dato il consiglio di far voto di castità, che già fece in mano d' uno de' Frati di S. Agostino, e così si rimase in sua casa continuando a vestir l'abito Religioso per altri due anni. Immaginando poi d' aver contro sua voglia fatto quel voto, lasciato l' abito, passò a marito, con chi procreò de' figli. Innocenzo III. risolvette il dubbio in questa guisa: *Nos igitur attendentes, quod in emissione voti, quod præcessit, nulla, vel modica coactio affuisset, quam patientia, & perseverantia sequentis temporis penitus profugavit, & quod sequens conjunctio iniqua fuit, & violenter extorta: mandamus quatenus, si præmissis veritas suffragatur, præfatam mulierem ad male dimissum religionis habitum reassumendum, & servandum quod vovit, monere, & inducere procuretis, & si opus fuerit, per censuram Ecclesiasticam coercere.*

Se mal non m' appongo, io rifletto che dal dirsi nella decretale, che 'l voto erasi fatto *in manibus cujusdam de fratribus S. Augustini*, non s' arguisca, che costoro fossero stati gli Eremiti di prima dell'

unio-

unione. Nell' aprir il testo immaginai ; che que' *fratres S. Augustini* fossero stati di quelle Congregazioni di Canonici Regolari, ch' erano in tutta Europa, ed anche in Ispagna, per cui la decretale si fece. Si befferebbon di questa mia interpetrazione i Romiti, se lor non dicessi, che così fu intesa la decretale da Gabriel Pennotto, e da Emanuel Gonzalez, che a lui uniformandosi comentò il testo in cotal guisa: *Gabriel Pennotus accepit textum hunc de Canonico Regulari degente sub regula S. Augustini, cui libenter adhæreo ex proxime traditis, quia videlicet, hoc tempore Innocentii III. jam Salamanticæ erat Monasterium Canonicorum Regularium* (il Gonzalez da ciò, c' ha notato nel precedente comento di questo testo, suppone che 'l caso proposto al Papa fosse accaduto in Salamanca) *in prædicta Ecclesia divæ Mariæ de Veiga, & nunc sunt servantes regulam D. Augustini; non autem erant ibi Fratres D. Augustini, quorum Monasterium constructum fuit sub titulo S. Guilelmi anno* 1377. *Unde cum eo tempore, quo præsens casus contigit, jam essent Salamanticæ Canonici Regulares servantes regulam D. Augustini, non male verba relata accipi possunt cum Pennoto supra de Canonico Regulari.*

Non si sognò mai il Papa di dire, che annullava il matrimonio per la sola ragione d' essersi fatto il voto, nè per essersi fatto in mano d' un Eremita di S. Agostino, nè d' un Frate di Religione, o istituto legittimo, ed approvato. Altri motivi egli ebbe. Aveva la donna vestito l' abito di S. Agostino, e do-

po

po il voto aveva continuato a vestirlo per un biennio : *Sane in ejusdem Ordinis habitu biennio post permansit*. La femmina diceva, ch' era stata forzata a far il voto, e vestir l'abito : *invitam se fecisse asserat*, *& coactam*. Il Papa vide, che nel farsi il voto o niuna, o picciola coazione eraci stata. Conobbe altresì troppo bene, che dopo il voto era seguita la pazienza, e perseveranza della donna per un biennio, e che per lo stesso tempo aveva durato a vestir l'abito dello stesso Ordine Religioso di S. Agostino, dal che arguiva la ratifica del voto, e l' esser così svanito il sospetto del meto, e della forza; E finalmente avvertì, che 'l matrimonio poi contratto dalla stessa donna fu ingiusto, ed estorto con violenza, e perciò dichiarollo nullo, e l' obbligò a riprendere *male dimissum religionis habitum*, *& servandum quod vovit*. Or se tutto ciò, come conveniva, si fosse riflettuto dal difensor degli Eremiti, e dalla Curia non sarebbesi da lor opinato, che 'l matrimonio fu dichiarato nullo, perchè fu fatto il voto in mano d'un Eremita, e che perciò gli Eremiti formavano allora un corpo legittimo, ed approvato.

NOn avesser mai gli Eremiti avuto ricorso alla menzionata decretale, perchè oltre d' averla trovata niente proficua, han così a me aperta la via di vieppiù convincerli con altra registrata nel precedente *cap.* 5. dello stesso *tit. Qui Clerici*, dove trovasi deciso il caso del voto d' una donna fatto *in manibus Eremitæ*. Dice infatti Alessando III. essersi nel

nel 1180. a lui presentato un Romito, ed avergli proposto, che una femmina aveva promesso di maritarsi con un uomo assente, che non volle poi sposare, per aver inteso, ch' era severo; Ma perchè poi temeva di non esser astretta a sposarlo, volle far voto di continenza in mano dello stesso Romito, locchè saputosi dall' uomo, si congiunse con altra donna; come fu risoluta la quistione? *Nos itaque attendentes* (conchiude la decretale) *tutius esse, ut præfata mulier post fidem, & votum simpliciter oblatum matrimonium contrahat, quam fornicationis reatum incurrat; mandamus quatenus, si plus non processit, sibi de fide mentita, & voto violato congruam satisfactionem indicas, & ei, cui vult, nubendi in domino licentiam tribuere non postponas.*

Nel primo caso s' era fatto un voto di castità in mano d' uno *de fratribus S. Augustini*; nel secondo s' era fatto lo stesso *in manibus Eremitæ*. Nel primo si riputò valido il voto, e capace di dirimere le nozze; non si credette della stessa natura il voto nel secondo, in cui s' abilitò la donna a maritarsi; E perche? Nel primo caso c' eran le circostanze d' essersi fatto il voto in mano di un vero Religioso dell' Ordine, che professava la regola di S. Agostino, non d' Eremita, da donna, che vestiva lo stesso abito, continuò a vestirlo in appresso, e senza dubbio era soggetta allo stesso superiore; da donna, che colla pazienza, perseveranza, e taciturnità di due anni, e coll' esser vivuta per tanto tempo da Religiosa ebbe per rato il voto pria fatto. Nel secon-

condo si fece il voto in mano d'uno di que' Romiti, che non avevan regola certa, certo istituto, e non avevan approvazione del Papa, e si fece senza quelle circostanze, che nel primo caso furon notate.

Ma per la maggior intelligenza delle addotte due decretali, e massime di quella citata dagli Eremiti, la bisogna richiede il richiamar a memoria ciocchè trovasi scritto di quella sorta di femmine religiose, di cui si ragiona. La donna ivi figurata era senza fallo una di quelle, che furon chiamate *Beguinæ* da un certo Lamberto le Begues, o Begge, che'l primo diede una forma d' Ordine a siffatte donne, *& eis primum castitatis normam verbo, & exemplo prædicavit*, come leggesi nella cronica de' Paesi Bassi dell' anno 1168., che precedè appunto l'epoca della decretale. Di costoro trovasi far menzione nell' estravag: *Recta ratio, de religios. domib.* di cui fu autore Gio: XXII. che regnò dall' anno 1316. quando continuavano a vivere, come a tempo d'Innocenzo III. *In multis mundi partibus plurimæ sunt mulieres, quæ vulgo Beguinæ vocatæ segregatæ quandoque in parentum domibus, aut suis, interdum vero in aliis, aut conductis sibi communibus domibus simul habitantes*. E lo stesso Pontefice *in litteris ad Episcopum Cameracensem* rapportate dal Mireo *lib. I. diplom. Belg. cap.* 91. ripete lo stesso dicendo, che ciò da esse facevasi *ad majorem castitatis observantiam*.

Pietro Coensio Can. d' Anversa nella discettazione storica *de origine Beguinarum sect. 5. n. 2.* scrisse così. *Habitabant mulieres istæ, & puellæ sparsim per Ci-*

 vi-

vitates, & habebant directrices, quæ zelo pietatis eum vivendi modum promovebant. Direttore per l' appunto di quella donna Religiosa era quel *de fratribus S. Augustini*, in mano di cui aveva fatto il voto, e perciò non tanto per questo fu reputato valido, quanto perchè siffatte *Beguinæ* eran solite di far voto di castità, e d'osservarlo esattamente. Nel secolo XIV. cominciarono ad aver casa comune, Cappelle, Cappellani, e Pastori diversi, onde vennero poi i Conservatorj de' tempi nostri. Il Van - Espen nel *cap.* 3. del *tit.* 33. della 1. *par.* scrisse così: *Ita & Beghinæ primitus a suis Pastoribus, & Magistratibus vitæ normam accipiebant. . . . In bulla Joannis XXII. conceditur, ut Beghinæ sub obedientia Magistratuum in habitu griseo, humili, & honesto remaneant, nulla statutorum facta mentione; ut non obscurum sit, tunc temporis nulla adhuc fuisse Beghinarum statuta specialia, sed in vivendi norma a directione, & voluntate Magistratuum, & directorum dependisse*.

Quindi affinchè non si giudichi, che fuor del proposito di siffatte Religiose abbia scritto, si vegga, che la donna, di cui parlasi nella decretale, era di quelle poi dette *Beghinæ*, che vestivan l' abito religioso, ed eran attaccate a certa norma, e regola di vivere di alcuna di quelle Religioni allora approvate, avevano, come osservossi, un direttore particolare di quello stesso Ordine, e Religione, ch' esse professavano, e costumavano fare, ed osservare il voto di castità. Colui *de fratribus S. Augustini*, che senza meno era direttore, e pastore di quella religiosa, non poteva essere un Romito, ma doveva essere un Religioso Sacerdote, uno cioè de' Canoni-

ci

ci Regolari di S. Agostino, in mano di cui fatto il voto di castità si riputava solenne; Sicchè non la qualità d' Eremita, che in verità non si rileva dalla decretale, ma quella di Religioso di S. Agostino, di direttore, e pastore della donna, la qualità religiosa della medesima, la reticenza, e pazienza di due anni, e la continuazione dell' abito fecero risolvere, che 'l voto di castità non potesse sciogliersi. Tutte queste circostanze non trovate nell' altro caso d' essersi fatto il voto in man d' un Romito da una donna certamente non Beguina, non Religiosa, fece dichiararlo nullo.

Abbaglio della Curia nel confonder la regola coll' istituto.

Viene poi la Curia a narrar la storia dell'approvazione, e confirma dell' istituto de' Domenicani, che fissa con costoro nel 1216., e trascrive le parole del Van-Espen, il quale nel numero 14. del *cap.* 1. del *tit.* 24. della I. parte dice così: *Diciturque ipse Innocentius III. Beato Dominico Ordinis sui confirmationem petenti respondisse, ut regulam aliquam approbatam eligeret, quam & elegit, nimirum regulam S. Augustini, quae tunc totius Ecclesiae consensu recepta, & probata erat.* Se dunque (ecco la conseguenza, che ne trae la Curia) lo stesso S. Domenico abbracciò la regola di S. Agostino, perchè ricevuta, ed approvata col consenso di tutta la Chiesa, sembra evidenza, che l' istituto degli Agostiniani sia stato più antico, ed approvato assai prima, che quello de' Domenicani. Pessima conseguenza da raziocinio contro le regole della buona loica, in cui una cosa coll'altra si confonde. Mi si condoni, se per disingannar gli Eremiti, son costretto a ridire, che dall' essere antica la regola di S. Agostino non

s' arguiſca eſſer l' iſtituto degli Eremiti così antico, come quella è, perchè altra è la regola di quel Santo comune a tanti, altro è l'iſtituto loro particolare, che ſi formò coll' unione, colle coſtituzioni, e ſtatuti, che dagli altri Ordini Religioſi li diſtinguono; e queſto, che meritava l'approvazione del Papa, come la meritò quello de' Domenicani, non può eſser più antico, nè può far più antichi gli Eremiti del tempo dell' unione, perchè prima di queſta eſsi iſtituto non ebbero, come prometto dimoſtrarlo ad evidenza.

Dall' eſſere la regola di S. Agoſtino approvata col conſenſo di tutta la Chieſa non naſce, che gli Eremiti, che tutti furono in un corpo uniti nel 1256. foſſero prima ſtati Agoſtiniani, aveſſero avuta queſta tal denominazione, ed aveſſero profeſſata la medeſima regola; poichè feci di ſopra oſſervare, che coſtoro non ſi chiamavano Monaci Agoſtiniani, ma erano Eremiti di profeſſione chiamati *Gyrovagi*, *Circumcelliones*, Zamboniti, Brittiniani, ed altri con altro nome diverſo, e che di queſti parte oſſervava la regola di S. Benedetto, buona parte non aveva regola affatto, e parte viveva con regola di S. Agoſtino varia, com'erano varie le Congregazioni, e denominazioni, chi viveva ſotto un capo, e chi ſotto un altro, chi un abito, e chi un altro veſtiva. Se poi ſi attendeſſe l' epoca della regola creduta di quel Santo Dottore, dovremmo ripetere il principio dal ſecolo IV. e così potrebbero gli Eremiti ſedicenti Agoſtiniani pretendere d' eſſere più antichi de' Benedettini.

Se aveſſe luogo la ragione aſſegnata dalla Curia, avendo

do essa fissata l' epoca dell' istituto, e regola di S. Francesco nel 1223. i Cappucini, e' Riformati, che professano questa regola così antica, dovrebbero precedere coll' anzianità di quell' istituto, non già con quella della confirma della lor riforma, ch' è dell' 1528. e del 1532. E pure la Curia nel *fogl.* 3. *at.* della sua consulta dice, che i Cappuccini denno esser preceduti da' Domenicani, perchè l' istituto de' primi è del 1528; o per lo meno dovrebbe dirsi, che avendo i Domenicani abbracciata la regola di S. Agostino la più legittima, perchè professata da' Canonici Regolari, ch' erano veramente approvati col consenso di tutta la Chiesa, dovrebbero reputarsi non solo così antichi, come sognano essere gli Eremiti, ma di loro più legittimi, attesi la condizione, e stato di costoro così varj, ed incerti, come osservammo essere stati prima dell' unione. Ma il Re Sig. nostro non ha voluto, che si considerasse l' antichità dell' istituto, e tanto meno l' antichità della regola, perchè se fosse vero, come credette la Curia, che questa fosse stata la di lui idea, essa, per poterla eseguire con uguaglianza, ed imparzialità doveva fissare l' epoca dell' istituto de' Cappucini nel 1223. quando S. Francesco fece la sua regola da costoro abbracciata. Ha voluto anzi la M. S. che precedessero que', che prima hanno avuta la confirma dell' istituto Regolare, non que', ch' avessero abbracciata una regola più antica, nè que', ch' avessero un più antico istituito senza confirma.

PEr sostener un assurdo, si va innanzi a mendicar ragioni, e si ha ricorso ad un canone del Concilio Generale di Lione tenuto nel 1274. nel quale dopo es-

Errore de' Romiti nell' interpetrazione d' un can. del Conc. di Lione.

essersi vietato l' inventarsi in appresso nuova Religione, o Ordine, ed essersi stabilito, che tutte le Religioni, o Ordini mendicanti inventati dopo il Concilio Lateranense restassero proibiti, si soggiunge: *Ad Prædicatorum, & Minorum Ordines (quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ universali proveniens perhibet approbatos) præsentem non patimur constitutionem extendi.* Nel trascrivere le voci, che sieguono l' autor della nota manoscritta nel *fogl.* 26. *a t.* avvertisce così: *Notinsi le parole, che sieguono, che fanno al punto nostro, e dimostrano l'anteriorità.* Sono astretto a rispondergli colle voci del Foro, e dirgli, che l' anteriorità sia chimerica, e quand' anche fosse vera, manchi la poziorità. Ma non contento io di questo mostrerò, che s'inganni, e che in vece dell' anteriorità se ne arguisca la posteriorità degli Eremiti. Dal leggere nel Canone dimezzato: *Ceterum Eremitarum S. Augustini, & Carmelitarum Ordines, quorum institutio dictum Concilium generale præcessit, in solido statu volumus permanere*, la Curia arguisce così. „ Se dunque i „ Predicatori, e' Minori sorti dopo il Concilio La„ teranese s' eccettuarono dalla general proibizione, „ e per contrario gli Eremiti, e' Carmelitani, ch' „ erano stati in piedi prima del Concilio, si lascia„ rono nel loro essere primitivo, come non appar„ tenenti alla nuova costituzione, sembra vanità il „ mettere in dubbio la maggior antichità di questi, „ ed è un cavillo l' opporre, che nel canone si „ parlò d' istituzione, e non di confirma.

E' vanità il metter in dubbio, è cavillo l' opporre! Ed io ritorcendo l' argomento farò vedere, che vanità, che cavillo sia il voler una cosa coll' altra con-

confondere, o per lo meno che si finga di non intendere il peso, e valor delle parole del canone. Io vò concedere per poco, che gli Eremiti vagabondi con incerta e varia regola, con niuna regola moltissimi, con diverso abito e differente capo, con differente denominazione, e principio sieno stati più antichi de' Domenicani, e di quest' istituzione volle intender di parlare il Concilio di Lione; ma quindi non nasce la conseguenza, che quelli avessero avuta la confirma prima di questi. Costoro 40. anni prima che gli Eremiti avessero avuta una legittima istituzione, e fosse stato loro prescritto di dover tutti vivere colla regola uniforme di S. Agostino; 40. anni prima che avessero l' unico proprio Generale, l' assoluzione degli antichi voti, e l' uniformità dell' abito; 40. anni prima che formassero Ordine, avevano già abbracciata la regola di quel Santo Dottore professata legittimamente da' Canonici Regolari, ch' esistevano prima degli Eremiti, e Canonici Regolari pur si chiamavano i Domenicani. Dunque costoro sono più Agostiniani, di quel che presuman essere gli Eremiti, e sono di quel S. Padre più legittimi figli, ch' essi non sono, ed in conseguenza è con maggior ragione chiamato istituto di S. Agostino quello de' Domenicani, che quello degli Eremiti.

Dal canone del Conc. di Lione con buona pace della Curia fassi distinzione d' istituto da approvazione; conciosiacosachè l' uno è tanto dall' altro diverso, quant' è diversa la colpa dalla pena, la virtù dal premio, e per meglio intenderla, quanto sono diversi gli attori, che rappresentano sulla scena,

 da

da' spettatori, che fan plauso, o fischiano nel teatro. L' istituto in fatti è un atto, che si fa dal fondatore di un Ordine; ecco l' attore: L'approvazione vien dal Papa, che rappresenta la Chiesa universale; ecco i spettatori. L' istituto dee precedere sibbene la confirma, perchè questa non può darsi senza di quello. Gli Eremiti non avevano istituto, o sien costituzioni prima de' Domenicani, da' quali essi l' imitarono, come farò vedere; dunque non potevano mai avere la confirma prima di costoro. Può ora osarsi di più confondere l' istituto colla confirma?

Il canone mostra, che' Domenicani erano stati approvati, e gli Eremiti tolerati appena.

IL Canone menzionato in senso di verità parlando de' Domenicani, e de' Francescani, li ha per approvati, perchè i primi fin dal 1216., e gli altri fin dal 1223. da Onorio III. avevano avuta la solenne approvazione, e perciò leggesi in quello: *quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ Universali proveniens, PERHIBET APPROBATOS*, e per tal ragione il Concilio non li comprende nella proibizione, ed abolizione; anzi Bonifacio VIII. nel 4. anno del suo Ponteficato fece una bolla registrata nel *fogl.* 55. del 2. *tom.* del Bollario dell'Ordine, colla quale dichiarò, che gli Ordini de' Predicatori, e Minori non eran del numero di que', che 'l Conc. di Lione volle estinti. Vero è, che non abolì gli Eremiti, nè i Carmelitani; ma neppur confirmolli, perchè nel testo si legge: *Ceterum Eremitarum S. Augustini, & Carmelitarum ordines, quorum institutio dictum Concilium generale præcessit, in solido statu volumus permanere*. Quel *Quorum institutio*, non è lo stesso, che *quorum institutum*. Colla prima voce que' PP. la forma-

zio-

zione, l' incominciamento della cosa intesero spiegare, ed in questo conveniamo, che gli Eremiti eran nati così varj, e diversi, com' eran prima del Conc., coll' eccezione però, che questa precedenza di nascita si diè loro in astratto senza mettersi in paragone co' Domenicani, o con altro Ordine, a cui certamente non si potè far pregiudizio. Coll' altra voce nel proprio senso usata da' migliori Latini s' intende la maniera di vivere, la costumanza, ed in conseguenza le costituzioni, che fissano il modo di vivere di ciascun Ordine Religioso. E quando anche significassero la cosa stessa, la bisogna non pertanto richiede, che si faccia distinzione: Alcuni pochi avevano un informe istituto, molti non ne avevano, perchè non avevano neppur regola, come a sazietà si è mostrato. Que' che avevano istituto, l' avevan vario, perchè altri seguivan la regola di S. Agostino, altri quella di S. Benedetto. Dunque quando non si voglian tacciar di difetto di critica i PP. del Conc. si potrà dire, che quell' *institutio* sia relativo a que' pochi, che l' avevano. Ma finalmente se dicesi *quorum institutio præcessit*, non dicesi *quorum confirmatio præcessit Concilium general. Lateran.* Non poteva dir altrimente, perchè la confirma, come s' osservò, seguì nel 1256. dopo cioè il Conc. Lateranense, e prima del Concil. di Lione.

Ma se i Romiti, e la Curia voglion sapere come sia stato concepito il Can. del Conc. non si contentino di leggerlo nel testo Canonico, ma passino ad osservarlo nel suo fonte, cioè *Acta Conciliorum, & Epistolæ decretales tom. 7. ab anno 1213. ad an. 1409.* della collazione d' Arduino *tit. constitutiones a Gregorio Papa X. in Conc. Lugd. Gener. sancitæ* con-

constitut. 23. dove si legge così: *Sane ad Praedicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiae universali proveniens perhibet approbatos, praesentem non patimur constitutionem extendi. Ceterum* (siegue il bello) *Carmelitarum, & Eremitarum S. Augustini Ordines, quorum institutio dictum Conc. generale praecessit*, *IN SUO STATO MANERE CONCEDIMUS, DONEC DE IPSIS FUERIT ALITER ORDINATUM. Intendimus siquidem tam de illis, quam de reliquis etiam non mendicantibus ordinibus, prout animarum saluti, ET EORUM STATUI EXPEDIRE VIDERIMUS PROVIDERE.* E ne' testi antichi leggesi presso a poco lo stesso. Quindi si desume, che Gregorio X. era intenzionato di dismettere alcuni Ordini, e forse uno era quello degli Eremiti, che per allora si toleraron, e si lasciarono stare in quell' unione, che Alessandro IV. aveva fatta nel 1256. per risolversi in appresso della loro sorte secondo i loro andamenti, e così non s' ebbero essi per confirmati, ma semplicemente tolerati, nè si riputarono, come i Domenicani, e Francescani, d' evidente utile della Chiesa.

AL proposito fa l' Ospiniano la quistione nel *cap. 1. de Ordinum mendicantium numero*, perchè i Domenicani s' antepongano a' Francescani, che furon prima approvati; giacchè S. Francesco portatosi in Roma a tempo d' Innocenzo III. si sottopose al costui giudizio, e ricevette dal medesimo l' approvazione della maniera, e norma di vivere, ch' ei praticava, di ciò, che far designava, ed ebbe la facoltà d' andar predicando per dove gli fosse piaciuto. Egli è certo dunque, dice il citato autore collo stesso S. Antonino Domenicano, che in quanto alla concef-

cessione dell' abito, e permesso di vivere in quella fo ma fu prima l' istituto de'Minori, che quello de' Domenicani; In quanto alla solenne autentica approvazione per mezzo di bolle Apostoliche fu certamente prima l'Ordine di costoro confirmato, che quello de' Francescani, o quell' approvazione, che costoro avevan prima avuta, non era stata per mezzo di bolle, ma a voce per commendatizie, e protezione, che 'l Papa loro accordava, per difenderli da' nemici. E pure i Francescani primi di fondazione, di tacita, ed anche in quella guisa espressa approvazione non si sognaron mai di volere precedere a' Domenicani. Gli Eremiti dunque sedicenti Agostiniani o s' appigliano alla bolla del 1256. avendola per confirma dell' Ordine loro, e sono posteriori a' Domenicani; o quella bolla non fu di confirma, e confirma non hanno affatto; o s' appoggiano alla sognata precedenza dell' istituzione, o sia origine, e questa trovasi varia, incerta, e dubbia, e quel ch' è più scevera di solenne approvazione, ed annullata, come vedemmo, colla bolla di suppressione ed unione, e loro non suffraga nè punto, nè poco; o si rivolgono all' antichità della regola, e questa sola non forma istituto, e c' è dippiù, che quella de' Domenicani pervenne loro con più legittima continuata successione, che quella degli Eremiti, o per lo meno essendo in questo punto uguale la condizione, non han ragione d' aver costoro la precedenza.

E pure, chi lo crederebbe? per mendicar ragione di precedenza si contentano gli Eremiti di passare per tolerati, e non confirmati; e la Curia secondando

il

il lor capriccio dice nel *fogl.* 5. *Che non perchè non si porta dagli Eremiti la bolla d' approvazione dell' Ordine Agostiniano, si debba dubitare della maggior sua antichità, atteso ciò dipende dalla stessa antichità del tempo, in cui fu istituito; giacchè allora l' approvazione degli Ordini Religiosi si faceva da' soli Vescovi*. O quante supposizioni, quanti assurdi, e quante confusioni in questo picciol periodo! La Curia primamente ha per vero, che gli Eremiti non abbian bolla d' approvazione, e di confirma. Sia vera la mancanza, ed io glie la mando buona. Dice poi, che non si dee dubitare della maggior antichità del tempo, ch' è quello, in cui furono istituiti. Ma Dio immortale come può essa fingere di non aver capito l' ordine espresso del Sovrano, ch' essa stessa ha trascritto nel *fogl.* 3. di sua consulta? Il Re le ordinava, ch' avesse riconosciuto non la maggior antichità dell' istituto, ma l' epoca della confirma degl' istituti Regolari delle Parti contendenti. Essa la Curia dunque, per non aver trovata quest' epoca di confirma ne' suoi Romiti, o per non pregiudicar loro con fissarla, com' è dovere, nel 1256. e così farli posteriori a' Domenicani, finge di non aver capito le chiare note del Real ordine, e di credere, che 'l Re voglia sapere la maggior antichità dell' istituto. Questa mi pare stranezza piuttosto, che l' impresa de' Domenicani.

Costoro non dicono soltanto, come continua a supporre la Curia, che l' istituzione degli Eremiti tragga l' origine da Gio: Buono, i di cui seguaci ebber la regola di S. Agostino molti anni dopo, che' Domenicani nascessero; ma dimostrano, che Gio:

sia

ſia ſtato autore della milleſima parte di quelli uniti da Aleſſandro IV. , e che di tutti queſti parte erano Benedittini, la maſſima parte non aveva regola, tutti d'abito diverſo , e ſotto diverſi nomi , e Superiori , *Gyrovagi* , *Circumcelliones* diverſiſſimi da' Canonici Regolari , che ſoli potevan dirſi Agoſtiniani , perchè ſubentrati in luogo di que' Canonici, e di quel Clero, che 'l S. Padre a tempo ſuo riduſſe a menar vita Apoſtolica comune ſenz' altra regola , che quella del Vangelo , come confeſſa l' Avverſario nella pag. 23. di ſua allegazione eſſer vivuti gli ſteſſi Monaci in que' tempi. Dicon di vantaggio , che colla bolla del 1256. rimaſti ſciolti tutti gli Eremiti da' precedenti voti, ligami, ed obbligazioni, s' aſtrinſero a viver tutti colla regola di S. Agoſtino , Eremiti di S. Agoſtino tutti ſi chiamarono , tutti furono ſoggetti ad un Generale, e così fu queſt' Ordine allor formato.

Ciocchè reca maggior ammirazione ſi è quel , che ſiegue nella conſulta della Curia al *fogl.* 5. *a t.*, cioè, *che quando il fatto foſse, come i Domenicani lo ſuppongono, pure l' argomento ſarebbe inconcludente, atteſo non s' attende l' epoca , nella quale li tali , e tali Religioſi profeſſarono l' iſtituto di S. Agoſtino, ma s' attende l' epoca dell' iſtituto ſteſſo , che da tali Religioſi vien profeſſato.* O lodato ſia il Cielo, che la Curia ha finalmente allegata una ragione , ch' è totalmente a' Domenicani favorevole , e contrariſſima agli Eremiti. Se ſi debbe attendere l' epoca dell' iſtituto profeſsato da' Domenicani, e l' iſtituto, e lo ſteſſo che la regola, come vuol l'Avverſario , ſappia ora la Curia , che coſtoro profeſſi-

fessino nettamente l' istituto, e regola di S. Agostino, e ch' essi l' abbiamo ereditato da' Canonici Regolari, quali sul principio erano, e sono, come si chiamavano, da que' Canonici cioè, che succederono a quell' unione di Clero, di cui il S. Padre fu autore, e che sono più legittimi primogeniti figli di lui. Or io asseverantemente dico, che se questo fatto innegabile fosse stato noto alla Curia, senza meno non avrebbe conchiuso a favor degli Eremiti. Ma i Domenicani fanno appoggio di loro maggior ragione alle chiare voci del Sovrano, che volle, che l'epoca della confirma dell' istituto, non quella dell' istituto attender si dovesse, perchè se fosse la mente del Re, come la suppone la Curia, e se regola ed istituto fosser lo stesso, i Domenicani, gli Eremiti, e tutti que' molti, che professano la regola supposta di S. Agostino, dovrebbon precedere a' Benedettini, l' istituto de' quali fu posteriore.

Ci dà per vera la Curia l' unione di gruppi d' Eremiti di diverso abito, di varia denominazione, di regola differente (quant' è differente quella de' Benedettini da quella degli Eremiti, e non sapeva forse, che moltissime unioni di costoro non avevan regola affatto) e poi conchiude, che questa diversità dispiacque al Papa Alessandro per la confusione, che generava (e non dice per li tanti disordini, e contese accadute tra loro stessi, e tra loro e' Francescani dagli storici additateci) onde dice la Curia, non diede loro la regola di S. Agostino, che già professavano, ma gli unì tutt' in un corpo, e sotto un medesimo capo, affinchè la detta regola con uniformità professassero. Que-

Questa foggia di ragionare è contraria agli Eremiti. Essa suppone, che costoro tutti avessero prima avuta la regola di S. Agostino, ed io per poco glie l' accordo. Ma la regola non forma l' istituto; se fosse, com'essa crede (son costretto a ripeterlo a malincuore) tutti gli Ordini, che professan la regola di quel Santo; sarebbon dello stesso istituto. Poi dice, che 'l Papa Alessandro gli unì tutti sotto un medesimo capo, affinchè la detta regola con uniformità osservassero. Quest' unione portò l' accettazione della regola in tutto il corpo, e l' istituzione dell' Ordine Eremitico, siccome nelle bolle si dice, e prima di quest' atto, istituto certamente non c' era. Ma c' è dippiù.

Se la Curia avesse letto il §. II. della bolla d' Alessandro, il P. Natale, e gli altri storici, avrebbe trovato, che 'l Papa ebbe per vero, che non eran prima Eremiti viventi colla regola di S. Agostino; ma che delle cinque Congregazioni una sola portava questo nome: *ut de singulis domibus vestris, quarum quædam S. Guillelmi* (e questi professavano la regola, ed istituto di S. Benedetto) *quædam S. Augustini ordinum, nonnullæ autem F. Joannis Boni, aliquæ vero de Fabali, aliæ vero de Brictinis censebantur, & apud homines ambiguis interdum nuncupationibus vacillabant.* E forse il Papa non sapeva, che moltissimi non avevan regola veruna, come da' menzionati autori siamo assicurati. Or potevano esser di profitto, potevano aver sussistenza unioni sì diverse, società sì confuse, e senza leggi, principj sì oscuri?

STringiamo l' argomento; da quali di questi si fan discendenti gli Eremiti d' oggi giorno? Quale fu la

re-

regola loro originale? Dove nacque il lor istituto? Chi voglion per lor fondatore Guglielmo, Giovanni, S. Benedetto, o S. Agostino? Se scelgon costui, perchè abbracciaron la di lui regola, io rispondo loro, co' PP. Alessandro, ed Helyot, ch'essi non conoscevan la regola di quel S. Dottore prima de' Domenicani, e che questa regola fu da loro con uniformità abbracciata nell' unione; E se è vero, com'è senza fallo, che la costui regola abbracciarono i Domenicani, costoro meglio ch' essi possono chiamarlo lor fondatore. Ma meglio si direbbe, che siccome S. Domenico, che unì i Domenicani a vivere sotto la regola di S. Agostino, sia stato il lor fondarore, così Alessandro IV. che unì gli Eremiti a viver tutti sotto la regola dello stesso S. Dottore, sia il fondatore de' medesimi, e perciò Alessandrini piuttosto, che Agostiniani chiamar si dovrebbono. Questa bolla dunque fissò la regola, e l'abito, legittimò l'unione, formò, approvò, e confirmò l'Ordine degli Eremiti di S. Agostino, che debbon contentarsi del punto fisso di quest' epoca, ed esser posposti a' Domenicani piuttosto, che negar questa confirma, perchè se voglion trovarne una più antica, non la troveranno, e ne rimarran privi senza meno.

Dice in oltre la Curia non saper donde si desuma; che gli Agostiniani di Solofra dipendano da Gio: Buono, o dall'altre Congregazioni, che s' erano in qualche cosa distaccate dall' istituto principale, essendo più verisimile, che discendano da quelle, che professavano l' istituto di S. Agostino senza veru-

runa alterazione. Essa dunque ragionò per via di verisimilitudini, anzi direi meglio per via di supposizioni, perchè è un supposto il dire, che i Domenicani li credano discendenti da Gio: Buono, il quale fu meno illegittimo seguace della supposta regola di S. Agostino di quello, ch' erano gli altri Eremiti, che o non avevan regola, o questa era diversa, o seguivano quella di S.Benedetto.

Passa poi a dire, che i Domenicani di Solofra abbiano meno ragione di precedere, perchè sono di una Congregazione di Gavoti, e per conseguenza diversa dagli altri Domenicani. O che scarsezza di notizie dello stato politico di costoro! Le Congregazioni di S. Sabina, di Venezia detta anche di Gavoti, della Sanità, e la nostra di S. Marco non saran forse Domenicane: Staremo a sentire, che non saran perciò Domenicani i PP. de Rubeis, Concina, Cuniliati, Patuzzi, e Valsecchi tutti uomini illustri di Congregazioni. Gli Eremiti stessi oltre le molte Provincie hanno le Congregazioni, tra le quali quella di S. Gio: a Carbonara, di cui molto si pregiano, ed altre al numero di dodici, che per loro costituzione godono le stesse prerogative, che godono le Provincie, perchè la regola, l' istituto, ed il Generale son li stessi.

Conchiude la Curia con argomento contrario al suo sistema; poichè dice, che la supposta dipendenza degli odierni Eremiti da Gio: Buono si renda vana, posto che Alessandro IV. fin dal 1256. *ridusse tutte le Congregazioni degli Eremiti ad una perfetta unione, le unì in un sol corpo, e le pose sotto un medesimo Capo, da quel tempo in avanti* (si notino l' espres-

espressioni della Curia) *cessarono di essere al mondo gl' individui di quelle distinte, e separate Congregazioni, e tutti gli Eremiti di S. Agostino in appresso sono stati di un modo*. O lodato sia Dio, che sentesi schiettamente confessare il vero.

Coll' unione si fece una suppressione, ed abolizione di tante sorte di Romiti.

Col ridursi tutte le tanto diverse unioni in una, in un corpo, sotto un capo, precedente la suppressione, ed abolizione de' primi Romiti confessate dall' Avversario, si diè principio ad una nuova società, una diversa Religione; E se da quel tempo in poi cessarono d' essere al mondo quelle distinte, e separate Congregazioni, sarà in conseguenza vero, che non ci rimasero più gli Eremiti, che professavano, e non professavano la regola di S. Agostino; val quanto dire, che in quel punto di unione finirono quelle varie Congregazioni di differente istituto, e regola, e senza regola, e cominciò un nuovo Ordine con uniformità di regola, di abito, di nome, e con unità di capo, e di corpo, appunto come quando un Principe degli avanzi di diversi Reggimenti o suoi, o che avesser servito diverse Potenze, ne' quali la disciplina, o sia mancata, o non siaci stata mai, ne formi un nuovo, il quale certamente non avrà più il nome, l' anzianità, prerogative, e privilegj de' primi dismessi. Il difensor de' Romiti in somma nella pag. 51. di sua allegazione, e nelle note al §. III. e seg. della bolla d'Alessandro nella pag. 54. e 55. dice tre, e quattro volte, *che quel Papa coll' unione intese far una suppressione, un' estinzione delle cinque Congregazioni*. Se dunque fu così, non trovandosi altri Romiti legittimi, a' quali quelle si fossero aggrega-

te,

te, com' egli ſogna, Aleſſandro IV. dunque fece un nuovo Ordine, come nella bolla ſi dice, cui diede la regola di S. Agoſtino, uniformità d' abito, un ſolo Generale, ed una ſola denominazione di Romiti di S. Agoſtino, ed egli ſteſſo fu il lor fondatore.

Nell'approſſimarſi al fine di ſua bella allegazione dice l' Avvocato de' Romiti nella pag. 58., *credere d' aver dimoſtrato l' aſſunto di non parlar cioè la bolla di Aleſſandro in forma ſpecifica di conſirma, ma d' unione delle diramate Congregazioni, che tutte reſtaron denominate ſotto il primario titolo di Eremitani Agoſtiniani, per averſi nella Chieſa una denominazione d' Eremitani uniforme all' iſtituto da S. Agoſtino formato*. Non contentandoſi della pruova, che dice aver fatta, ma fatta non ſi ravviſa, nella ſeg. pag. 59. ricorre all' autorità del Rupprecht, che farò vedere eſſergli contrario, come tant' altri furono, ch' egli ha citati.

Sia vero, che la bolla non foſſe ſtata in forma ſpecifica di confirma, e che ſiaſi fatta per lo principal fine d'unione. Ma quando il Papa con tanto maturo conſiglio determina una coſa, non fa meſtieri di nuova bolla del medeſimo, per confirmare, ed approvare la coſa ſteſſa. Siccome quando uno acquiſti il feudo con conceſſione, che 'l Principe glie ne faccia, non abbiſogna d' aſſenſo dello ſteſſo. Oltrecchè oſſervammo, che pur ſi valſe la bolla della voce di confirma più volte. Le cinque Congregazioni unite in un corpo non furon denominate col primario titolo d'Eremitani Agoſtiniani ignoto e prima, e dopo l'unione, perchè prima ſi chiamavano *Gugliel-*

 mi-

miti di *S. Benedetto* , di *S. Agostino*, ma senza la costui regola, come ci disse il P. Natale, di *Monte Fabal* , *Brittiniani* , altri *Gyrovagi* , altri *Sarabaiti*, *e Saccati*. Dopo l'unione poi si dissero Eremiti di S Agostino. Se egli vuol restar fermo nel credere, che questo S. Padre avesse formato regola per Cherici, ed anche per Cenobiti, io glie l'accordo, ma che avesse formato istituto di Romiti, com' eran que' prima dell' unione, non ci sarà chi glie lo conceda.

Veggiamo che dice il Rupprecht, il quale nel *n.* 15. del *tit.* 3. del 3. *tom.* delle note storiche al suo diritto Canonic. in fede dell' Avversario scrisse così: *Alexander IV. P. M. quinque Congregationes Eremitarum* (non dice *Eremitanorum Augustinianorum* , e neppur *S. Augustini*) *diversis regulis* , *titulis*, *&* *vestibus viventes, ad tollendam omnem confusionem, in unam Ordinis* , *& regulæ S. Augustini observantiam, in uniformem vivendi* , *ac vestiendi modum anno* 1256. *redegit* , *atque huic Ordini Priorem Generalem Lanfrancum Mediolanensem præfecit* . Quindi si desume l' oscuro , dubbio , e vario stato de' Romiti di diverse regole, titoli , ed abiti ; si obbligano da Alessandro, per iscansar la confusione, ad osservare la regola di S. Agostino; s' uniscono in un corpo tra loro cinque Congregazioni , cui si dà per Generale un Superiore di quella chiamata di Gio: Buono. E questa autorità è favorevole a' Romiti? Si ricorre immediatamente anche all' autorità del B. Giordano da Sassonia da me puranche citato; ma questo in tutto è uniforme al Rupprecht, ed aggiunge , che oltre gli Eremiti delle cinque

Con-

Congregazioni , vennero anche nell' unione que', che si dicevano *Fratres de Pœnitentia Jesu Christi*, *qui Saccitæ vocabantur*.

VEdutisi convinti gli Eremiti ricorrono all' ancora sacra degli arzigogoli, dicendo, che in que' tempi l' approvazione degl' istituti facevasi da' soli Vescovi, e non dal Papa. Ma ove sono gli esempj , che s' adducono? Non si confonda di grazia, per trarne profitto , una cosa coll' altra . La costruzione de' nuovi Monisteri in qualunque Paese , in qualsivoglia Città non si poteva , nè oggi far si puote senza il permesso, ed approvazione dell' Ordinario, siccome fu stabilito nel *can:* 4. del *Conc.* di Calcedonia , come l' avvertisce il Zipeo nel *n.* 35. del *tit. de Regular.* il Van--Espen. nel *cap.* 3. del *tit.* 24. della 3. part. e come finalmente fu stabilito dal Conc. Trentino nel *cap.* 3. *della sess.* 25. de Regular.

I Vescovi non han mai confirmati gl' istituti Regolari.

Oltre il permesso del Vescovo abbisognava quello del Principe, non essendo affatto vero ciocchè il difensor de' Romiti dice nel margine della pag. 12. e 13. di sua allegazione citando là il §. 1. della *l.* 1. *D. de Colleg. illicit.* poichè lo stesso G. C. Marciano nella *seg. l.* 3. rispose: *Nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, Collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum, & mandata, & constitutiones Collegium celebrat.* Quel *coire religionis causa* dalla *l.* 1. permesso si debbe intendere per l' esercizio comune della Religione, esercizio, che duri a tempo discreto, non già per quello, per cui si formi un corpo unito, una società particolare nella comune società civile. Collegj per l' esercizio

della Religione avevano pur i Gentili chiamati, come dice il Gotofredo nel comento della cennata legge, *Dendrophori*, *Centonarii*, *Frediani*, *Chiliarchæ*; L' avevano gli esteri, come riputati eran da' Romani i Giudei, e' Cristiani; e per costoro rispose Ulpiano nel §. 3. della *l.* 3. *D. de decurionibus*: *Eis, qui Judaicam superstitionem* (ci è chi dice, che avesse parlato de' Giudei, e chi de' Cristiani, che passavano sotto lo stesso nome) *sequuntur*, *D. Severus*, *& Antoninus honores adipisci permiserunt*, *sed & necessitates eis imposuerunt*, *quæ superstitionem eorum non læderent*; intende parlar dell' esercizio comune della Religione.

Ma non troveremo chi siasi mai sognato, che la confirma d'un nuovo istituto, il quale potrà estendersi in tutto l' Orbe Cattolico, siasi mai fatta da' Vescovi. In questo figurato caso sarebbon almeno gli Eremiti nell' obbligo di produrre degli esempj; E questo neppur basterebbe; Sarebbero tenuti di mostrare in particolare la confirma, che i Vescovi di tutte le Diocesi, ove le cinque Congregazioni ebber l' origine circa il Secolo XII., avesser data al loro istituto, perchè quella, che avesse data un solo Vescovo a' Romiti, ch' eran nati nel suo distretto, non s' estendeva agli altri di diversa specie, nè poteva obbligare essi, e gli altri Vescovi ad averla per rata, ed accettarla. E pure nemmeno una di queste san essi produrre; e se ne hanno, come quelle, delle quali parla il P. Natale, sono posteriori al 1216. e sono de' Papi, non già de' Vescovi.

iò non ostante il lor difensore al *fogl.* 24. del suo ma-

manoſcritto, e nella pag. 29. di ſua allegazione vuol pertinacemente ſoſtenere, che i Veſcovi approvavano allora i nuovi iſtituti, e cita il can. 4. del Conc. di Calcedonia, e i can. 12. 13. e 16. della *cauſ.* 18. *qu.* 2. *e'l cap.* 1. della Novel. prima di Giuſtiniano; ma perchè non ne ha traſcritte le parole, avendo voluto io riſcontrare e gli uni, e l'altra, l'ho trovati a lui contrarj, ed a me favorevoli. Vaglia la verità nel can. 4. del Conc. ſi legge così. *Placuit nullum quidem uſquam ædificare, aut conſtruere Monaſterium, vel Oratorii Domum præter conſcientiam Civitatis Epiſcopi*. Così ſpieganſi gli altri canoni rapportati da Graziano, e nella novell. ſi ſtabilì: *Si quis ædificare venerabile Monaſterium voluerit, non prius licentiam eſſe hoc agendi, quam Deo amabilem locorum Epiſcopum advocet*: Ci dicon forſe il can., e la novell., che i Veſcovi confirmavano i nuovi iſtituti, e nuove Religioni? Quindi ſi vegga come penſino bene gli Eremiti, e come ragioni nella ſua conſulta la Curia.

Ricorre in oltre l' Avverſario nella pag. 40. di ſua allegazione all' autorità del Van-Eſpen nel comento della coſtituz. 23. del Concilio di Lione, e traſcrive le ſue parole, che crede eſsergli favorevoli, e toglier ogni dubbio; ma ſe queſte gli ſon contrarie, biſogna dir, che non le abbia inteſe; *Erant quidem* (ſono le parole del citato autore) *ante Conc. Lateran. ſub Innocentio III. Ordines Eremitarum S. Auguſtini, & Carmelitarum inſtituti, ut teſtatur præſens conſtitutio*. Con queſte poche voci ſi trova comodo, e perciò quì ſi ferma; ma

 egli

egli legga ciocchè siegue : *Sed non videntur (Eremitæ & Carmelitæ) tamquam Ordines mendicantes a Sede Apostolica adprobati , cum de his duobus Ordinibus dicat præsens constitutio , quod eos in suo statu velit permanere*. Dicami ora in buona grazia gli è favorevole , o contrario il Van-Espen ? Costui dice nettamente , che non erano stati approvati dal Papa prima del Conc. questi due Ordini , ed Istituti , e noi nel Conc. abbiamo letto , che si lasciarono stare per allora come tolerati fino a nuovo ordine . Dunque non erano approvati , come gli altri Mendicanti , val quanto dire , che non avevan confirmi . Eppure riflettendo sulle parole del Van-Espen il difensor de' Romiti dice così : *Se dunque prima del Con. Lateran. erano esistenti , confirmati , ed approvati gli Eremiti . . .* Se egli tira così tutte le conseguenze , le troverà tutte false . E' ormai tempo di passar a vedere qual giudizio facciano altri più accreditati indifferenti scrittori , e storici fedeli sul punto , ch' è in quistione.

Dagli storici si ha , che Aleff. IV. fondò l' Ordine de' Romiti di S. Agostino

IL Dottor Gio: Lorenzo Mosheim Cancelliere dell' Università di Gottingen nel num.22. della centur: 13 della sua storia Chiesastica antica , e moderna tradotta nella nostra Italiana favella scrisse in cotal guisa : *Gli Eremiti di S. Agostino ebbero per lor Fondatore Alessandro IV. il quale avendo osservato , che gli Eremiti eran divisi in varie società , delle quali alcune seguivano le massime del famoso Guglielmo (la regola cioè di S. Benedetto) altre la regola di S. Agostino , mentrechè altre erano distinte per differenti denominazioni ; formò il savio proggetto d' unirli tutt' in un Ordine Religioso , e sog-*

ſoggettarli alla ſteſſa regola di diſciplina, di quella ſteſſa, che porta il nome di S. Agoſtino. Queſto proggetto fu poſto in eſecuzione nell' anno 1256. Ponderate le parole di queſto ſtorico, troveranſi confacenti al mio ſiſtema, ed uniformi a quanto tutti gli altri ſcrittori ne han detto.

Gli Eremiti dunque ebbero Aleſſandro IV. per lor Fondatore, perchè coſtui con ſua bolla unì tanti gruppi di Romiti diviſi in tante ſocietà di varie denominazioni, ſeguenti diverſe regole, e maſſime. Egli li ſoggettò ad una regola di diſciplina, che portava il nome di S. Agoſtino, giacchè in realtà coſtui non iſcriſſe, nè dettò mai regola per uomini Religioſi; tutto queſto avvenne nel 1256. -- Dunque la legittima canonica vera origine, e fondazione degli Eremiti non ſi può ripetere prima di queſt' epoca, ed eſſi non hanno per Fondatore S. Agoſtino, nè altri, ma Papa Aleſſandro.

Il dottiſſimo M. Boſſuet nell' anno 1256. della continuazione della ſua ſtoria univerſale ci laſciò ſcritto: „ Gli Agoſtiniani cominciarono a farſi nome nel „ mondo. Queſt' Ordine fu compoſto d' un adunan„ za di molte ſorte di Congregazioni di Romiti „ dell' Occidente, i quali avevano abiti, e regole „ differenti. Il Papa Aleſſandro IV. colla ſua co„ ſtituzione del meſe di Maggio li riduſſe tutt' in „ una ſotto la regola di S. Agoſtino, e diede loro „ l' abito nero. Queſto ſtorico dunque con tutti gli altri è d' accordo, che prima dell' unione i Romiti di tante ſpecie avevan abito, e regole diverſe, e che quel Papa compoſe, e fondò l' Ordine de' Romiti, diede loro la regola di quel Santo Dot-

to-

tore, e l'uniformità dell' abito, unendoli in un corpo fra loro, non già unendoli ad altri, da' quali si fossero distaccati, come dice il lor difensore. M. Claudio Fleury nel *lib.* 81. della sua storia Chiesastica tradotta nella lingua Italiana, dopo aver parlato della condizione, e mestiere di Gio: Buono, dice nell' anno 1239. „ Si chiamavano i suoi
„ discepoli Eremiti di S. Agostino, e portavano
„ delle tonache cinte con una coreggia, ora con
„ bastoni in mano, ora nò; domandavano la limo-
„ sina, e ricevevano denaro, ed ogn' altra cosa.
„ Variavano tanto nel loro esteriore, che talvolta
„ venivan presi per Frati Minori, il che diminuiva
„ verso di loro la carità de' Fedeli, di che si do-
„ levano co' Legati, l' uno de' quali, cioè il Vesco-
„ vo d' Ostia era lor protettore. I legati ne scris-
„ sero al Papa (Gregorio IX) che rispose, che
„ dovevan gli Eremiti eleggere un abito negro, o
„ bianco con maniche larghe simili a quelle delle
„ cocolle de' Monaci, aver sopra larghe cinture
„ di cuojo, e portar in mano bastoni alti cinque
„ palmi, che gli abiti loro non fosser tanto lunghi
„ da non potersi veder le scarpe, e che doman-
„ dando la limosina, dicessero espressamente di
„ qual Ordine erano. Questo è quanto il Papa
„ ordinò allora, e confirmò 3. anni dopo colla
„ bolla de' 24. di Marzo dell' 1240.. Quando dunque gli Eremiti contenti di aver sì oscuri principj non vogliono fissare l' epoca di loro confirma nell' anno 1256. potranno in quest' anno 1240. fissarla; son persuaso però, che questo neppur possa loro piacere. Ma non potendone trovar più antica, ur-
te-

teranno sempre in una più moderna per l' autorità dello stesso Fleury, il quale parlando dell' unione fatta da Alessandro IV. di tutte le Congregazioni conchiude così: *Il Papa confirmò tutto con una Bolla del nono giorno d' Aprile del* 1256., *e tale fu l' origine de' Religiosi Agostiniani Mendicanti*.

L' autore della Storia Civile nel *cap.* 5. *del lib.* 19. dopo aver parlato dell' origine de' PP. Domenicani dice „ Surse in questo secolo (non due, o tre secoli prima, come vogliono gli Eremiti) un altro „ Ordine di Mendicanti detto de' Romiti di S. Ago- „ stino. Innocenzo IV. fu il primo, che formò il „ disegno di unire diversi Ordini di Romiti in un „ solo; Ma questo disegno fu poi eseguito dal suo „ successore Alessandro IV. il quale trattigli da' „ loro Romitaggi, per istabilirli nella Città, e per „ impiegarli nelle funzioni della Chiesastica Gerar- „ chia, ne fece una sola Congregazione sotto un „ sol Generale, e lor diede il nome di Romiti di „ S. Agostino. Or posto ciò, ci sarà chi creda, che gli odierni Eremiti sieno figli di costui, abbiano secoli prima osservata la sua regola, ed avuta forma di Religione, istituto certo, e quel ch' è più approvato e confirmato dalla Chiesa? E ci sarà chi dica, che l' origin loro sia del 1256. più rimota?

Prosiegue lo storico a parlar del nascere de' Carmelitani, che dice essere stati istituiti circa l'anno 1121. da alcuni Romiti del Monte Carmelo adunati poi dal Patriarca d' Antiochia, per metterli in comunità. Or a senso degli Eremiti di S. Agostino se i semplici Vescovi potevano prima del Concilio La-

te-

teranense approvare, e confirmar un istituto, poteva bastare locchè fece un Patriarca d' Antiochia, per istabilire, e legittimar i Carmelitani. Ma non bastò certamente, perchè soggiugne l' autor della storia Civile: *Da poi ricevette nell' anno* 1209. *una regola da Alberto Patriarca di Gerusalemme*, (e neppur questa d' un altro Patriarca bastò) *che fu approvata in questo secolo da Onorio III.* E perchè poi la lor regola fu spiegata, e mitigata da Innocenzo IV. nel 1245. come dice lo stesso storico, essendo stata finalmente fissata nel 1287. allora s' ebbe per confirmata da Onorio IV. Vegga ora la nostra Curia, veggano gli Eremiti di S. Agostino, come s' approvano gl' istituti, e sappiano, che l' epoca di questa sorta di confirma voglia il Re Signor nostro, che si riconosca, per darsi la precedenza a chi spetta; non vuol sapere qual sia stato il favoloso principio de' Carmelitani creduti figli d' Elia, nè la falsa origine degli Eremiti voluti figli del S. Dottore.

Negandosi la confirma d' Aless. IV. gli Eremiti rimangono tolerati, e non confirmati.

AL proposito de' Carmelitani il Muratori nel 1286. de' suoi Annali scrisse così „ Per attestato di Tolomeo di Lucca, di Gio: Villani, e di S. Antonino in quest' anno Papa Onorio IV. assodò „ l' ordine de' Carmelitani, *qui prius in Conc. Lugdunensi remanserat in suspenso*. Dall' essere stata nel Concilio di Lione uguale la sorte de' Carmelitani, e degli Eremiti, per essersi stabilito, come s' osservò: *Ceterum Eremitarum S. Augustini, & Carmelitarum Ordines in suo statu concedimus manere*, ora s' intende meglio, ch' essi rimasero come tolerati, non come approvati, tanto più che nel cennato Con-

Concilio si legge: *donec de ipsis fuerit aliter ordinatum*, e perciò il Muratori rapporta le parole de' citati Autori, che parlando de' Carmelitani dicono, che nel Conc. di Lione *remanserant in suspenso*: ed *in suspenso* dovettero pur rimanere gli Eremiti.

Il P. Filippo Bonanni nel catalogo degli Ordini Religiosi, dopo aver parlato del fanatico pensar di taluni, che credono dar agli Eremiti l'origine di S. Agostino, concede, che prima di Alessandro IV. ci fossero stati gli Eremiti: *Sed non dum Ordo Eremitarum fuerat institutus: Aliquot postea annis elapsis, quum nimia essent Eremitarum genera, Innocentius IV.* (che non regnò prima del 1243.) *& Alexander IV circa ann.* 1256. *omnes in unum Ordinem sub nomine Eremitarum S. Augustini congregavit constit: Licet Ecclesiæ*. A senso dunque di costui prima di Alessandro IV. *non dum erat ordo Eremitarum institutus*, locchè è peggio per essi; ma così è veramente, perchè così dice la bolla, e perchè se prima c'erano Eremiti incerti, vagabondi, senza capo, senza regola, con diverso abito, e vario modo di vivere, *nimia Eremitarum genera*, questi tanti gruppi di gente così fatta non dovevano mai riputarsi per Ordine istituito; ma allora poterono dirsi istituiti, e confirmati, quando Alessandro li unì in un corpo sotto una regola, e chiamolli tutti Eremiti di S. Agostino. Il nostro Matteo Egizio nella sua Cronologìa, e serie degl' Impp. Rom. dice presso a poco lo stesso, che 'l Bonanni.

Gio. Doujat nel cap. dell' appendice delle sue prenozioni Canoniche dandoci l' indice di tutt'i Rego-

la-

lari, e narrando con precisione e critica l'istituzione de' Monaci Antoniani, e Basiliani, situa dopo questi i Canonici Regolari, de' quali fu autor S. Agostino nel 395. Poi dopo altri Regolari novera *Canonicorum Regularium diversa genera, diversasque familias sub S. Augustini regula militantium*, che nel margine chiama *Canonici Riformati*, e son que', che vedemmo aver avuta la regola riputata di quel S. Dottore circa il secolo IX. e X.

Situa dopo altri *Gulielmitas, sive Eremitas S. Gulielmi in stabulo Rhodis, hodie malævallis, qui ortum habuerunt circa annum* 1152. *sub regula S. Benedicti comprobata ab Innoc. IV. ann.* 1248. chiamati da' Francesi *Blantimanteaux*. Questa è la principale, e più antica delle Congregazioni di Romiti uniti da Alessan. IV. nel 1256. Ma non ebbe la regola di S. Benedetto prima del 1248. Delle altre quattro Congregazioni non fa menzione il Doujat, come quelle, che non formaron mai corpo legittimo. Dopo altri Ordini vien da lui fissata l'origine de' Carmelitani nel tempo di Alessan. III. circa l'anno 1160. quello de' Francescani nel 1208. e quello de' Domenicani nel 1215. Ma non ostante l'origine più antica de' primi due Ordini, rapportando approvato il terzo prima di loro, han meritato perciò sempre i Domenicani la precedenza, anche perchè il lor Fondatore fu, com' egli pur dice, Canonico Regolare..

Nell'ultimo luogo vengon situati *Augustiniani, sive Eremitæ S. Augustini; hujus B. Præsulis* (si notino l'espressioni del Doujat) *institutum jam propemodum extinctum Pontifice Innoc. III.* (cioè nel prin-

principio del XIII. secolo) *instauratum circa tempus Concilii Lateran. IV.* (nel 1215) *quod rursus anno 1256. & adhuc tempore Gregorii XII. ann. 1406. reintegratum est.* Ma non dice, che fosse stato mai quell' istituto confirmato. Finalmente vengon descritti *Fratres de Pænitentia D. N. Jesu Christi, qui & Saccati mandato Innoc. IV. sodalitatem Massiliæ inierunt anno 1251. quæ per Galliam, Italiamque diffusa, una fuit ex Congregationibus, quas Alexander IV. sub una Ordinis Eremitarum S. Augustini observantia redegit.* E questi nel margine vengon chiamati Agostiniani della Penitenza (1).

Con

(1) Egli non è guari di tempo, che in atto di mettersi in istampa questa mia dissertazione mi pervenne nelle mani un' *Enciclica del P. Prior Generale degli Agostiniani, e motivi pressanti, per mandarli a tutt' i Conventi esposti in alcune lettere fedelmente tradotte dalla Francese nell' Italiana favella*, stampate tutte in *Ratisbona a spese della compagnìa*. L' Enciclica si raggira nel vietare a' Religiosi Agostiniani di far mai nelle cattedre uso dell' autorità di S. Tommaso, siccome ancora di citarla nelle Tesi, o dispute, che possano avere; E quando venisse loro objettata l' autorità di quel Dott., vuol il Generale, che si risponda col dar al passo objettato la più conveniente risposta, senza prendersi briga di ciocchè potesse esser replicato dagli avversarj, ma con far una profonda riverenza lasciar cadere a terra la di lui autorità, abbandonandola a qualunque del circolo raccorla volesse. O bello, o galante ritrovato! E che? fosse costui venuto dal nuovo mondo col carattere d' altro straordinario Ecclesiaste riformatore col disegno d' ottenere locchè non riuscì di conseguire all' Ecclesiaste di Vittemberga, d' abbattere cioè la dottrina di quel S. Dottore? Questa scandalosa Enciclica presa a gabbo da chicchesia, di cui presto d' ordine del Vicario di N. S. G. C. seguì la ritrattazione, diè motivo di scriversi quattro lettere da chi non ha per da

mol-

Con questa dimostrazione, che diran gli Eremiti? Il loro Avvocato nella pag. 44. conchiudendo il suo

1. §.

molto, nè per amici i Domenicani, nè gli altri Frati, nella prima delle quali al fogl. 7. si legge così: *Voi non ignorate, o Signore, che una delle principali mire di Lutero, e favorita, ed appoggiata sempre da quelli del suo Ordine è stata di atterrare la dottrina, ed autorità di S. Tommaso, di cui la scolastica precisione, l'esattezza più scrupolosa de' termini, la modestia nel pronunziare il suo sentimento sempre uniforme a quello della Chiesa Cattolica, e sempre sostenuta dalle più invincibili ragioni sconcertava Lutero, ed ha strangolati tutt' i partigiani di lui*. A buon conto dunque secondo il pensar di costui aderisce all'uno, chi dell'altro alla dottrina s'oppone.

All'autor delle quattro lettere vien poi dal corrispondente acchiusa copia di lettera d'un Sorbonista amico, che nel fogl. 58. assicura d'aver veduta lettera di Roma, dove si raccontava, che appena uscita l'Enciclica del P. Generale, e l'altra lettera sulle brighe de' Frati Agostiniani, e Domenicani di Spagna, un Agostiniano tutto baldanzoso disse in un crocchio *esser finalmente venuto il tempo, che i Domenicani pagassero il fio delle prepotenze da loro usate contro Lutero, e gli altri Agostiniani di que' tempi*. Si meraviglia poi l'autor della lettera, come un Egidio Colonna Romano Generale degli Agostiniani Teologo di gran nome detto il *Dottor fondatissimo* abbia nel secolo XIII. difeso S. Tommaso, abbia scritto, ed inveito contro Guglielmo *de la Nare*, che osò di comporre il *correctorium F. Thomæ de Aquino*, e poi nel secolo XVIII. un altro Generale dello stesso Ordine in Roma sotto gli occhi del Papa ordini a' suoi di non servirsi nelle dispute della dottrina del medesimo Dott. Angelico, e di non pigliarsene pena, se loro l'autorità ne venisse opposta. La disparità per altro è pronta: *Non era* (egli risponde) *a' tempi d'Egidio nato Lutero il gran nemico della Scolastica Teologìa, e però di S. Tommaso Principe de' Teologi. Il P. Vasquez Peruano ha creduto, che in questo secolo spregiudicato doveva il suo Ordine piuttosto, che all'antico suo predecessor Egidio, aderire a Frate Ma-*

1. §. dice così: *Se dunque gli Eremitani Agostiniani erano esistenti nella Chiesa prima del Conc. Lateran.*

F IV.

Martino. Che direbbero quì i PP. del Conc. Trentino? Lo porrebbero cogli altri in bucato.

Ma nel fogl. 13. della 2. lettera più al proposito della quistione presente si scrive così: *I Signori se-dicenti Agostiniani (giacchè ancor non si sa per qual motivo questi Reverendi abbiano adottato per loro padre il S. Vescovo d' Ippona, il quale non ha giammai fondato il lor Ordine, e che in tempo della sua vita non ebbe mai altro figliuolo naturale, che S. Teodato, nè altri figliuoli adottivi, che i popolani della sua Diocesi) i quali Agostiniani per una lunga usurpazione di questo titolo di figliuoli del S. Dottore hanno acquistato quasi come un diritto di prescrizione, per denominarsi Agostiniani*. Scrivonsi nella lettera altre cose curiose, che da me si tralasciano, perchè al fine non conducenti.

Nel fogl. 17. della stessa lettera si legge: *Essi non avevano mai voluto adottare per loro padre il S. Dott. Africano, se non a condizione, che si potesse fare passar lui per quello, ch' essi sono, ma ch' egli non è mai stato, e mai non vuole esserlo. E' vero, che l' adozione del S. Dott. per loro padre fatta da' buoni Religiosi, e le condizioni di quest' adozione medesima sono state regolate senza saputa di lui, e stabilite senza il di lui consenso; Ma questo non fa nulla, e l' affare è andato avanti.*

Finalmente nella lettera del Sorbonista al fogl. 62. si legge: *Come c' entri F. Vasquez a prender le parti di S. Agostino piucchè un qualunque Frate d' altro Ordine, non s' intenderà mai. E' finito il tempo, in cui si voleva dar ad intendere, che S. Agostino era stato Frate, ed aveva fondato l' Ordine Agostiniano. Via frottole, che non hanno altro fondamento, che i sermoni a' Frati dell' Eremo, sermoni, che tanto sono di S. Agostino, quanto lo possa esser di Tintoretto, o di Tiziano una pitturaccia di Giotto. Poi se vuolsi, che S. Agostino fondasse qualche Ordine, non certo di Frati, ma piuttosto avrallo fondato di Canonici viventi regolarmente in comune; ed in questo caso il Generale de'*

Do-

IV. e' Domenicani nacquero dopo, la conchiusione nasce da se, che sono posteriori d' istituto, e perciò debbono esser preceduti dagli Eremitani Agostiniani. Finisca una volta di così chiamarli, e tante volte ripetere queste voci non ben usate. Essi si chiaman Eremiti di S.Agostino, così li chiaman la bolla, i Canoni, e gli Scrittori; nè mai vidi, che l'avessero chiamati *Eremitani Agostiniani*.

Poi gli conveniva far distinzione per ben ragionare. Esistevano prima del Conc. Lateran. gli Eremiti di diversa regola, e senza regola, di diverso nome, abito, e forma, tolerati, e tali, che partorivano disordini infiniti, esistettero fino al 1256. in questo stato, ed io lo concedo; Esistevano com' un Ordine con istituto, e regola certa, con approvazione, e confirma della S. Sede, o di Concilio generale prima che Alessandro IV. gli avesse uniti, e lo niego, perchè essi non han mostrato l'assunto, ed io ho mostrato il mio. Dunque i Domenicani son nati, e sono stati confirmati prima che gli Eremiti di S. Agostino fossero reputati corpo legittimo. Passo a parlar de' Domenicani con maggior precisione.

Bolla d'Onorio, colla quale s' approvò l' Ordine Domenicano.

POnendosi mente alla bolla di Onorio III. che indubitatamente approvò, e confirmò l' Ordine de' Domenicani, presentata al *fogl.* 16. trovasi nella fronte scritto: *Approbatio Ordinis B. Domini-*

Domenicani avrebbe più diritto di zelare per l' onore di S. Agostino, che non il M. del Perù; perocchè S. Domenico innanzi di fondare il suo Ordine era Canonico di S. Agostino, e sulle regole de' Canonici di S. Agostino ha lavorate le sue. Quindi si vegga, che 'l ragionare di tutti coloro, che son fuori della presente briga, sia al mio uniforme.

nici sub regula S. Augustini, e nel corpo si legge: *Ut Ordo Canonicus qui secundum Deum, & B. Augustini regulam in Ecclesia institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur . . . Liceat quoque vobis Clericos, vel laicos liberos, & absolutos a sæculo fugientes ad conversionem recipere, & eos absque contradictione retinere .. . . . Libertates quoque, & immunitates antiquas, & rationabiles consuetudines Ecclesiæ vestræ concessas, & hactenus servatas ratas habemus, & eas illibatas perpetuis temporibus permanere sancimus*. Parla a tutto l' Ordine Canonico. Egli è certo, che i Canonici Regolari, precederon a tutte quelle specie di Romiti, che unì poi Alessandro, e che secondo l' Avversario non ebbero principio prima del secolo XII. Non v'ha dubbio, che S. Domenico seguace della règola riputata di S. Agostino fu Canonico Regolare, e Canonici Regolari pur si chiamarono i suoi seguaci: Nè è punto vero che 'l S. Padre avesse lasciato il suo istituto, e regola, e così fosse stato poi il suo Ordine approvato; poichè egli, e' suoi sempre la stessa regola, ed istituto professarono. Infatti Onorio dicendo: *Libertates, & immunitates antiquas, & consuetudines Ecclesiæ vestræ concessas & hactenus servatas ratas habemus*, figura che l' Ordine prima esistesse; e qual altro mai poteva essere, che quello de' Canonici Regolari? Dunque tolta di mezzo l' approvazione, l' istituto de' Domenicani è più antico, e più legittimo di quello degli odierni Eremiti, che prima d' essersi uniti non sapevansi discernere da' Cristiani.

Il raziocinio non è tutto mio, ma vengonmi le ragioni somministrate da Gabriel Pennotto *Histor. tri-*

 part.

part. Can. Regul. lib. 1. *cap.* 57. *n.* 8. , ed in altri luoghi della sua storia , dal Mabillone *in respons. ad secund. scriptum ad Canonic. Regular:* , e sopra tutto dal nostro Ludovico Antonio Muratori nel *tom.*5. *antiq. med. ævi dissert.* 62.*col.*391. che scrisse così: *Quod est ad Fratres Prædicatores equidem puto levi negotio posse hæc conciliari , neque ab vero abludere, eorum Ordinem ab ipso Innocentio III. fuisse probatum; Nam S. Dominicus suum cœtum instituit sub regula S. Augustini , quam Canonici Regulares antea excolebant. Propterea que Prædicatores ipsi primo inter Canonicos sunt recensiti , meritoque adhuc inter Canonicos Regulares sunt recensendi , etsi Prædicatores eos tantum appellare vulgus cœperit, atque ii hoc unum nomen retinuerint. Ergo si Prædicatores Religionem antea approbatam scilicet Canonicorum Regularium assumserant , nihil eorum institutioni , & confirmationi obstabat.*

I Domenicani erano, e sono Canonici Regolari.

L' anonimo autor della storia dello stabilimento de' Monaci Mendicanti per quanto astio avesse contro i medesimi nudrito , e di morderli si studiasse , non potè far a meno nel cap. 5. di scrivere , che *l' idea di S. Domenico nell' istituire il suo Ordine stata non era quella di far de' Monaci Mendicanti , ma bensì de' Canonici Regolari soggetti a' lor Ordinarj , ed in questa guisa Onorio punto non derogava al decreto del Concilio Lateranense confirmando* (si noti questo fatto innegabile) *un istituto , ch' era già ricevuto nella Chiesa ;* E poco innanzi aveva detto, che S. Domenico ritornando in Tolosa dopo il Concilio , d' accordo co' suoi si fissò alla regola di S. Agostino , quell' appunto da lui osservata in at-

atto, ch'era Canonico d'Osma, e così si rimasero Canonici Regolari; e che quando il Vescovo di questa Città si caricò del peso di vincer gli Albigesi non colla forza, e rigore, ma colla pietà, e buon esempio, al contrario di quello, che praticavano co' medesimi i Cisterciesi, licenziò tutti, e ritenne in sua compagnìa Domenico di Gusman Superiore de' Canonici Regolari della sua Cattedrale da lui prescelto. Ecco dunque S. Domenico Canonico Regolare osservante la regola di S. Agostino aver formato un Ordine di Canonici Regolari, ed aver dato a costoro la stessa regola.

Fiorì nel Ponteficato d'Alessandro IV. d'Urbano IV. e di Clemente IV. il Cardinal Odone Vescovo di Frascati uomo di grande riputazione, il quale nel discorso 30. *ad Canonicos Regulares* situa i Domenicani nel numero de' medesimi, e di que', che provenivano da S. Agostino, senza noverarci gli Eremiti di tal nome, e si spiega così: *Ab hoc loco voluptatis* (idest a *primitiva Ecclesia*) *derivatus est fluvius usque ad Beatum Augustinum* . . . . . *Hic autem fluvius septem rivulos ex se produxit*, *septem scilicet Canonicorum Congregationes*, *quæ eamdem regulam habent*, *& idem fundamentum*, *licet instituta diversa*. Quindi anche si vede, che altra sia la regola, altro l'istituto. Novera il cennato Card. una dopo l'altra le Congregazioni de'Canonici Regolari, e conchiude: *Septimus Ordo Fratrum Prædicatorum*.

Lo stesso Onorio III. nella bolla di confirma ed approvazione data all'Ordine Domenicano nel 1216. di cui parte ho trascritto, non lo chiamò Ordine *Religioso*, ma *Canonico*: *Ut Ordo Canonicus*, *qui se* cun-

cundum Deum, *& B. Augustini regulam in eadem Ecclesia institutus esse dignoscitur*, *perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur*. Nè per qualche alterazione avvenuta nell' abito si perdè da' seguaci di S. Domenico il nome *di Canonici*; poichè lo stesso Papa nel 1218. chiamò i Domenicani *Canonicum Ordinem*, e nel 1221. scrivendo a' Vescovi della Chiesa chiamò S. Domenico *Canonicum Ordinis Prædicatorum*. Aless. IV. Gregorio X., ed altri Papi scrivendo alle Religiose dello stesso Ordine le chiamarono *Canonicas*, *Canonicique Ordinis*.

Non solo i Papi, ma benanche i Cardinali, e' Vescovi nelle occorrenze Canonici Regolari reputarono i Domenicani, e per tralasciar gli altri, mi vaglio della sola autorità del Cardinal Jacopo di Vitriaco, che nel *cap.* 27. della sua storia occident. così scrisse: *Est alia Regularium Canonicorum Congregatio* . . . . *Canonicam regulam*, *& salutares Regularium observantias prædicationis*, *& doctrinæ gratia decorantes*, *& Prædicatorum Ordinem Canonicorum Ordini conjungentes*. Quest' applicazione, che' Domenicani avevano alla predicazione, fece che 'l volgo li chiamasse non più *Canonici*, ma *Predicatori*.

CHe rispondono a questo gli Eremiti? Qual è più antico istituto il loro, o quello de' Domenicani? Quali sono i veri Agostiniani essi, che traggon l'origine da un miscuglio di varie Religioni (se pur così posson chiamarsi le unioni senza approvazione, e confirma) di diversa regola, e niuna regola, di diverso nome, abito, e forma, o i Domenicani, che son Canonici Regolari, osservano la regola di S. Agostino, sieguono la di lui dottrina, ed hanno un antichità d' istituto approvato solennemente, e specificamente prima ch' essi nascessero?

Or

Or non ostante questa luminosa origine, e confirma dell' istituto Domenicano, il difensor degli Eremiti nella pag. 41. e poi nella 43. di sua allegazione sedendo a scranna decide contro di loro dicendo „ che quan-
„ do la faccenda si vorrà esaminare senza alcuna pre-
„ venzione, la vera approvazione dell' Ordine Do-
„ menicano, siccome del Francescano, che si vuol
„ approvato da Onorio III. nel 1223. dee ripetersi
„ dal Conc. di Lione tenuto nel 1274. col quale
„ vennero questi due Ordini eccettuati dalla suppres-
„ sione prescritta per tutti gli Ordini mendicanti,
„ non già per motivo, che fossero stati approvati
„ dalla S. Sede a norma del prescritto dal Conc. La-
„ teran. (del 1215.) che non ebbe mai l'Ordine
„ Domenicano, perchè S. Domenico sottopose l'Ordi-
„ ne suo a quella regola, che gli Eremiti professa-
„ vano, ma per motivo d' utilità. Che bella franchezza nell' inventare, e facilità nel sognare.

Questo, che dice l'Avversario, è tanto dal ver lontano, quanto il vero è lontano dal falso. Egli sta troppo prevenuto per li suoi Romiti, e questa prevenzione non gli fece avvertire ne' tanti scrittori, c' ha letto l' aver Innoc. III. *voce* approvato l' istituto, e l' Ordine, riserbandosi d' approvarlo con bolla, quando S. Domenico avesse per quello fissata una delle regole approvate; l' aver altri opinato, che avendo scelta la regola di S. Agostino, non aveva bisogno di confirma; l' aver Onorio III. nel 1216. con solenne bolla approvato, e confirmato l'Ordine, che si vede presentata al *fogl.* 16. e l'aver il can. del Conc. di Lione detto, che la proibizione, l' abolizione non si stendeva a' Domenicani, che oltre l' approvazione

avuta

avuta 50. anni prima da Onorio, avevano l'approvazione, che la Chiesa universale lor data aveva per l' evidente vantaggio, che da essi ritraeva. Essi per siffatte ragioni non potevano venir a noja del Concilio *ob importunam petentium inhiationem*, come parlando a caso si dice, perchè non potevan desiderare, e chiedere quello, che avevano ottenuto.

La regola è la stessa, ma l' istituto de' Romiti è posteriore a quello de Domenicani.

SE ci volgiamo alla regola, la troveremo esser appunto quella, che fu riputata scritta da S. Agostino, e quella data 40. anni dopo agli Eremiti è la stessa. *Ante omnia, Fratres carissimi, diligatur Deus, deinde proximus*. Così comincia l' una, così l' altra comincia, e nel proseguimento sono in tutto uniformi. Le costituzioni, che fan diverso l' istituto, e la Religione hanno molta differenza. Quelle de' Domenicani cominciano: *Quoniam ex præcepto regulæ iubemur habere cor unum, & animam unam in Domino, iustum est, ut qui sub una regula, & unius professionis voto vivimus, uniformes in observantiis Canonicæ Religionis inveniamur*. Si notino quì in grazia quell' *observantiæ Canonicæ Religionis*, che suonano *istituto de' Canonici Regolari*.

Nel prologo delle costituzioni degli Eremiti si dice presso a poco lo stesso con qualche varietà: *Quoniam ex præcepto regulæ S. P. N.* Augustini hujus Ordinis Eremitanæ Religionis institutoris, & fundatoris (non se lo sognò mai il S. P.) *iubemur habere cor unum, & animam unam in Domino*, rationi consentaneum est, *ut qui sub una regula* sub uno, & eodem Priore Generali, & sub *unius professionis* jugo *vivimus uniformes* etiam in observantiis (non differo *Canonicæ Religionis*, perchè non erano Canonici Regolari) & institutionibus no-

nostræ Sacræ *Religionis inveniamur*. Nel dippiù si va d' accordo: ma poi le costituzioni sono varie; se non che in molte osservanze imitaronsi dagli Eremiti i Domenicani.

La composizione più semplice si dee credere la più antica. Il prologo delle costituzioni degli Eremiti con quelle aggiunzioni, e picciole variazioni scritte di diverso carattere fa vedere d' esser posteriori a quelle de' Domenicani, fa cioè vedere, ch' essi l' abbian prese da costoro, e perchè non potevano arrogarsi il nome di Canonici Regolari, perciò nel prologo lo lasciarono, e si chiamarono Eremiti con quel nome cioè, che loro era stato dato da Alessandro IV. Nè può mai pensarsi, che' Domenicani l' avesser prese da loro, i quali 40. anni dopo che furon questi approvati, nel tempo cioè dell' unione essendo essi di diversa regola, abiti, e Religione, come li osservammo, non potevano affatto aver quelle costituzioni, ed istituto, col quale vivon oggi, e cominciaron a vivere, quando fecero un pastore, ed un ovile. Or se l' istituto de' Romiti non potè fissarsi prima dell' unione, che seguì 40. anni dopo la confirma di quello de' Domenicani; dunque quello de' primi è più recente, e copiato da quello degli altri. Dal vedersi in tanto questi adottar di S. Agostino quella regola, che seguivano i veri di lui figli, e chiamarsi così, com' essi chiamavansi, e dal vedersi quelli composti, ed uniti tanti secoli dopo da un miscuglio di Romiti in un corpo, per abbracciar tutti una regola, e tutti per aver un nome, ed un Superiore chi non saprà inferirne, che' Domenicani non solo sieno primi per la confirma, ma primi altresì per la regola, e l' istituto?

 Tut-

Tutto, quanto ho ſcritto fin quì, ad altro non tende, che a dimoſtrare eſſer la regola dall' iſtituto diverſa; non la prima, ma l' altro abbiſognar di confirma, e non quella, ma queſto diſtinguer una dall'altra Religione. Per la ſola regola del S. Dottore, che'Domenicani, e gli Eremiti profeſſano, non avevan biſogno di confirma. Queſta dunque cader doveva ſull'iſtituto, ſulle particolari coſtituzioni. I primi l'avevano, perchè eran Canonici Regolari, e perciò il Muratori credette a ragione, che non avevan biſogno di confirma, e quando anche non aveſſer avuto quelle de' Canonici appunto, il loro iſtituto fu fatto prima, che l'aveſſero gli altri, e prima che coſtoro s'uniſſero; giacchè prima dell' unione così varj, com' erano, di diverſa regola, nome, ed abito, non potevano aver iſtituto certo, fermo, ed unico. Eſſi anzi l'imitarono da' Domenicani, da' quali preſero l'aſtinenza della carne, il digiuno da' 14. di Settembre fino a Paſqua, la camicia di lana, e coſe ſimili, come riſcontrandoſi ſi può rilevare. L' iſtituto in ſomma degli Eremiti di S. Agoſtino è poſteriore a quello de' Domenicani. Se tutte queſte ragioni, e coſe diverſe aveſse ben inteſo l'Avvocato de'Romiti, non ſarebbeſi avanzato a dire nella pag. 62. di ſua allegazione, ch'era vana la ſcolaſtica diſtinzione di approvazione di regola da approvazione d' iſtituto, come ſe i Domenicani la voleſsero fare, com' ei dice, per isfuggire ed evitar lo ſcoglio d' aver S. Domenico adottata la regola di S. Agoſtino. Egli ſteſso quì non intende ciocchè diamine ſcrive

SOnomi poi meravigliato, che l' Avverſario moſtrando d' aver cognizione di tanti eccellenti autori

ri, c' ha citato, non abbia fatta pompa di chi compose una dottrissima dissertazione *de iure praecedentiæ*. Costui è per l' appunto il celebre Jacopo Gotofredo, che questo parto del raro suo talento inserì tra le sue opere giuridiche minori. Or sebbene il principal suo oggetto sia di trattar della precedenza de' Principi, de' loro Ambasciatori, delle Republiche, ed altri Stati, e de' loro Rappresentanti, degli Abbati, e de' Prelati, come fece lo Strichio in un simil trattato, pure nel *n.*17. del 2. *cap.* viene a parlar della precedenza degli Ordini Chiesastici, e de' Monaci; oltrachè le ragioni generàli, che per gli altri adduce, sono al caso de' Monaci adattabili.

La radical forza, ei dice nel principio di sua dissertazione, della precedenza dipende *ex substantia dignitatis*, & *ex dignitatis majoritate*. Potrammi negar gli Eremiti, che i Domenicani sieno Canonici Regolari? Tal era S. Domenico, tale continuò ad essere, Canonici Regolari egli intese di fare, così li chiamò la bolla d'Onorio III., e così chiamaronsi comunemente, finchè il volgo vedendoli tutti alla predicazione occupati, Predicatori chiamolli. Or come Cherici Regolari per tante ragioni addotte dal Cardinal de Luca, e da tanti DD. debbon riputarsi di maggior dignità de' semplici Monaci Mendicanti, e viepiù de' Romiti di quella specie prima dell' unione. Finchè duri la sostanza della dignità, il diritto di precedenza acquistato una volta non si altera, altrimente ci sarebbon sempre sconcerti: *Praecedentiæ jus semel quæsitum* (come i Domenicani l' acquistarono in Roma, in Napoli, ed in altre Capitali) & *constitutum*, dice il Gotofredo nella 1. not.: *perpetuum*, & *immutabile est*, *quandiu videlicet substantia dignitatis du-*

 rat

rat, alioquin instabile semper praecelentiæ jus mibi facies, & fortunæ ludibrio expositum. Ma io a questa ragion non mi fisso.

Nel principio del 2. cap. parlando de' pregiudizj, co' quali le quistioni di precedenza posson definirsi, tra gli altri novera *rem judicatam, consuetudinem, & præscriptionem*. Noi abbiamo per l'appunto la cosa cento, e mille volte giudicata con tutt' i Mendicanti, e massime co' medesimi Eremiti, come farò per dimostrare da quì a poco nel fine di mia dissertazione, e questo bastar dovrebbe, per fare che costoro riponesser la tromba nel sacco. Passa nel cap. III. il Gotofredo a trattar delle ragioni estrinseche, e dice così nel *num.* 13: *Collegia quoque politica prius instituta, sed & Ordines Ecclesiasticos, vel etiam Monasticos, item Collegia alia sacra prius publice probata aliis præferri videmus.* Nella nota 2. poi spiega meglio i suoi sensi dicendo, che tali Ordini pubblicamente approvati si preferiscano secondo la prerogativa del tempo in guisa tale, che quella Religione, ch' è più antica d' istituzione (non di regola) dee precedere la meno antica. Cita al proposito varj scrittori, per mostrare, come siasi deciso in tali quistioni, e tra quelli il Graziano, che nel cap. 845. delle sue discettazioni forensi tratta della briga di precedenza stata in Roma tra il Precettore di S. Spirito, e 'l Generale de' Domenicani, e perchè fu appurato, che 'l primo Ordine siasi approvato da Innocenzo III. nel 1204., e 'l secondo da Onorio nel 1216. fu a quello data la precedenza. Per questa ragione fu giudicata impertinente la pretensione del Generale degli espulsi Gesuiti, che nel

Con-

Concilio di Trento voleva precedere a' Generali degli altri Ordini, come leggesi nella storia di quel Conc. in Francese.

L' Avvocato de' Romiti durando a far appoggio alla sognata anteriorità di nascita di costoro vorrebbe da ciò, che ho premesso, trarre vantaggio, e non andar innanzi. Ma senta ciocchè continua a scrivere il Gotofredo: *PORRO NON AB INSTITUTIONE PRIORITAS ILLA TEMPORIS REPETENDA, VERUM AB APPROBATIONE*. A lui uniformi sono il Cassaneo *part.*4. *consid.*53. *usque ad* 73. il Felino in rubrica *de maiorit. & obed.* il Collegio di Bologna *cons.* 1. *num.* 20. il Collegio Padovano *cons.* 2. *num.*72. il Collegio Ferrarese *cons.*3. *num.* 13. L'Onciano nel *trat. de la precedence de la Noblesse*, e 'l Cardinal Tusco. L' approvazione poi non debb' esser presunta, ma espressa, e tale intese volerla il Re Signor nostro, nè supposta fatta da' Vescovi, ma dal Papa. *Declaratio Papæ inducit præcedentiam*, dice il citato Cardinal Tusco nel *num.* 4. della *conc.* 477., e nel seguente *num.*7. soggiugne: *Imo etiam attenditur dignitas ordinantis, quia ordinatus a Papa præfertur ordinato ab Episcopo;* e nel *num.* 8. *Et est generale, quia dignitas collata a maiore inducit præcedentiam ceteris paribus*. Al menzionato Gotofredo nel principio del *cap.*4. fa peso la stessa ragione scrivendo: *Ordinantis, sive dignitatem conferentis . . . sic ut a maiore ordinatus, vel dignitate auctus præcedere debeat a minore ordinatum*.

La confirma presunta non si preferisce all' espressa.

GLi Eremiti dicono, ch' essi abbiano un' approvazione presunta; ed io lor rispondo, che quando anche fosse così, la confirma presunta non può valer in cor-

corso più dell'espressa. Il Cardinal de Luca parlando appunto di presunto assenso Apostolico scrisse nel *num.* 8 del *disc.* 8 *de iurepatr. Quod habemus in iure receptum in omni probatione, quæ resultat a iuris præsumtione, quoties non disponitur istam esse debere iuris, & de iure, cum semper præsumtio cedat contrariæ veritati.* L'approvazione dunque presunta de' Romiti dee cedere all'espresa de' Domenicani. E nel *num.* 9 del *disc.* 1 *de alienationib.* scrisse: *His omnibus requisitis concurrentibus, aliud exinde non resultat, nisi simplex iuris præsumtio absque dubio elidibilis ex contraria expressa probatione.* Se i Romiti non fossero in concorso con chi ha la confirma espressa, la presunta loro giovar potrebbe.

A Domenicani s'è sempre data la precedenza.

Dicon essi, e non mostrano aver avuta la confirma de' Vescovi, non volendosi appigliare a quella lor data dal Papa nel 1256, ma non san fissar l'epoca di quella confirma, quell'epoca appunto, che 'l Re Signor nostro vuol, che s'appuri, e valer si faccia. I Domenicani all'opposto mostrano d'averla avuta espressamente dal Papa nel 1216; debbon dunque precedere a' Romiti di S. Agostino. Per tal antichità di confirma infatti han sempre preceduto in tutt'i tempi, e nel mettersi a rubrica gli Ordini Religiosi s'è dato sempre a' Domenicani il primo luogo, e 'l terzo a' Romiti. Basta leggere il cap. *Quorumdam* di Bonifacio VIII. sotto il titolo *de electione*, perchè si troverà scritto: *Nulli Religioso Prædicatorum, Minorum, Eremitarum S. Augustini* (non dice il Testo *Eremitanorum Augustinianorum*) *aut quorumlibet mendicantium Ordinum...*

Leggesi nel *lib.* 12 della Cronica universale riformata, e tra-

e tradotta da Francesco Sansovino nel parlarsi d'Onorio III. che costui oltre d'aver confirmato l' Ordine Dominicano dichiarò, *che fosse il Superiore fra gli altri Mendicanti*. In tutte le funzioni, che dal Papa fannosi in Roma intervenendo i Capi d' Ordini da che questi ebber l' origine, s'è sempre veduto il Generale de' Domenicani precedere a quello de' Francesani, questo a quello degli Eremiti di S.Agostino, e nell'ultimo luogo quello de' Carmelitani. S'osservi in grazia il Notiziario, che in Roma si dà ogn' anno alle stampe, e si troverà nel noverarsi tutti gli Ordini Religiosi, e loro Case in quella Città descriversi in primo luogo i Domenicani, in secondo i Francescani, in terzo gli Eremiti, ed in quarto i Carmelitani. Si passa poi alla rubrica de' *Generali degli Ordini Regolari secondo il luogo, c' hanno nella Cappella Pontificia*, e si trova il Generale de' Domenicani precedere a' due de' Minori Osservanti, e de' Conventuali, costoro precedere al Generale degli Agostiniani, e costui a quello de' Carmelitani. In tutte le pubbliche funzioni, che quì per l'addietro sonosi fatte, o per rito, o per usanza di nostra Chiesa, o per disposizione de' legittimi Superiori, nelle quali le quattro Religioni Mendicanti son intervenute, il primo luogo s' è sempre dato a' Domenicani, e 'l terzo agli Eremiti, e chi osasse negarlo, negherebbe l' evidenza dimostrata con un documento della Curia Arcivesc. *fol.* 13.

Le cose giudicate a favor de' Domenicani contro tutt' i Mendicanti.

NOn è però questa la prima volta, che dagli Eremiti, e dagli altri Mendicanti, e Regolari siasi mossa briga di voler precedere a' Domenicani, che sempre hanno a favor loro ottenute le decisioni de' Vescovi, e de' Papi. Fin dal tempo di Martino V. essendosi

dosi preteso da' Frati Minori della Dioceſi di Granoble di voler precedere nelle processioni, ed altre funzioni, fu dedotta la causa innanzi all' Ordinario, il quale dopo di aver provveduto a favor de' Domenicani, ne scrisse al Papa, il quale approvando la di lui condotta determinò, che costoro dovesser precedere, non ostante che i Francescani fossero stati primi di fondazione di Monisteri in quel luogo, come rilevasi dalla bolla registrata nel *fogl.*559 del 2 *tom.* del bollario dell'Ordine estratta dal Romano, e fatta nel secondo anno del Ponteficato di Martino. Quattro anni dopo nata la stessa briga in Vienna, con altra bolla registrata nel *fogl.*617 dello stesso *tom.* diretta all' Arcivescovo di Lione, ed al Vescovo di Granoble ordinò questo Papa lo stesso.

Fece S. Pio V. nel 1568 una costituzione, in cui va dicendo, che sebbene l'Ordine de' Predicatori *a Sede Apostolica primo adprobatus, & confirmatus fuerit prae ceteris aliis Mendicantium Ordinibus*, ed avessero i Domenicani per tal effetto avuta la precedenza nelle processioni, ed altre funzioni pubbliche, e private come quelli, che *primum locum inter alios Fratres Mendicantes obtinent;* pur tuttavia s' era da altri Mendicanti preteso d'inquietarli, dal che eran nati scandali nella Chiesa; Vien perciò a stabilire nella seguente guisa: *Nos qui de antiquitate, & praeminentia cujuslibet Ordinis FF. Mendicantium plenam & indubitatam notitiam habemus . . . Fratribus aliorum quorumcumque Ordinum Mendicantium super his perpetuum silentium imponimus; & fratres Ordinis Praedicatorum primum, digniorem, & honorabiliorem locum inter ceterorum quorumcumque aliorum Ordinum* Men-

Mendicantium Religiosos in sessionibus, & congregationibus Conciliorum provincialium, & generalium, processionibus, & aliis actibus publicis, & privatis in quibuscumque civitatibus, oppidis . . . obtinere, & speciali praeminentia gaudere perpetuo debere, etiam si illic Ecclesias, & Conventus non habuerint, aut aliorum FF. Mendicantium domus ibi primo fundatae fuerint. In fatti nel Concilio di Trento pochi anni prima terminato dopo i Vescovi, e gli Abbati situandosi i Generali degli Ordini Mendicanti, il primo luogo si vede dato a quello de' Domenicani, sieguono i due Generali de' Francescani, e poi quello degli Eremiti di S. Agostino.

Clemente VIII. nel primo anno del suo Pontificato fece due Costituzioni registrate ne' *fogl.* 497., e 499. del 5.*tom.* del bollario dell'Ordine, ed estratte dal Romano, colla prima delle quali si determinano le quistioni di precedenza nelle processioni, e pubbliche funzioni nate tra tutt' i Mendicanti, ed altri Regolari ne' Regni di Aragona, Valenza, e Catalogna, ordinandosi, che siccome in Roma dopo i Canonici, Cherici secolari, e gli antichi Ordini Monastici, come i Basiliani, e Benedettini, avevano i Domenicani il primo, più degno, ed orrevol luogo precedendo a tutto il resto de' Mendicanti, ed a qualsivogliano altri Regolari, così col consiglio de' Cardinali, per toglier tutte le liti mosse, e movende per cagion di precedenza, e per imporre sulle medesime un perpetuo silenzio, si determinò: *In omnibus actibus, & processionibus tam publicis, quam privatis post Canonicos, & Clericos saeculares, & antiquos Ordines Monachales, si qui incesserint, dicti Fratres Ordinis Praedi-*

dicatorum primum digniorem, & honorabiliorem locum obtineant, ita ut Fratres S. Dominici immediate post modo dictos subsequantur, post quos omnes alii Regulares tam Mendicantes, quam non Mendicantes cujuscumque Ordinis, vel Religionis existant, incedant, & subsequantur, etiam si Conventus, & domus dictorum FF. Prædicatorum in locis prædictis primo instituta, & fundata non fuerint.

Cose giudicate, e perpetuo silenzio a favor de' Domenicani contro i Romiti di S.Agost.

Siegue altra bolla dello stesso Pontefice fatta in occasione di brighe di precedenza nate in Portogallo tra' soli Domenicani, e gli Eremiti di S. Agostino, per li quali, come dicesi nella bolla, eransi là emanate varie sentenze a favor de' primi contro gli altri. Vien quindi il Papa a considerare, che sempre il primo, e più degno luogo erasi dato a' Domenicani in Roma; ch' era egli ben inteso dell' antichità, e preminenza de' medesimi; ch' intendeva estinguer tutte le liti mosse per detta causa, ed imporre il perpetuo silenzio a tutt' i Frati Mendicanti di qualunque genere, e perciò determina: *Quod Fratres Prædicatores immediate post antiquos Ordines Monachales in prædictis actibus subsequantur, & omnes alios Ordines tam Mendicantium, quam Regularium præcedant,* ancorchè i Monisteri de' Domenicani siensi fondati dopo quelli degli altri; non ostanti qualsivogliano costituzioni pria fatte.

Questa risoluzione fu fatta nel possessorio, perchè nel 1600. nono anno del suo Pontificato Clemente fece un'altra costituzione registrata nel *fogl.* 563. dello stesso *tom.* 5. da cui si rileva, che per esaminare le cennate quistioni insorte in Portogallo tra gli Eremiti, e' Domenicani, egli il Papa aveva deputato i miglio-

gliori Cardinali, aveva inteso i Procuratori Generali de' due Ordini litiganti, aveva prima fatte ponderare tutte le scambievoli ragioni da quattro Cardinali, che diedero a favor de' Domenicani il lor voto, e poi da altri quattro, i quali, intese le parti, ed esaminate le ragioni, le carte, i documenti, e le allegazioni rispettive, furon pur favorevoli agli stessi. Quindi viene ad imporre il perpetuo silenzio agli Eremiti di S. Agostino, rinnova la precedente costituzione da lui fatta contra di loro, confirma le cose in quella stabilite, *illaque perpetuis futuris temporibus valere, ac a præfatis fratribus Eremitis, & quibuscumque aliis, quos concernunt, inviolate observari debere statuimus, ac districtius in virtute sanctæ obedientiæ, & sub pœnis, & censuris Ecclesiasticis in ejusdem contentis, nec non privationis vocis activæ & passivæ, & officiorum, ac dignitatum . . .*

In occasione di doversi in Roma canonizzar cinque Santi di diversi Ordini, due de' quali, cioè S. Luigi Bertrando, e S. Rosa eran Domenicani, essendo nata briga di precedenza, scrisse al proposito il Cardinal de Luca il *disc.* 40. *miscell.*, e nel *n.* 10. dà per indubitato, che i Domenicani per più costituzioni Apostoliche abbian la precedenza sopra tutt' i Mendicanti: *Præsupponebatur quoque* (sono sue parole) *ex parte Ordinis Prædicatorum vim fieri in Apostolicis Constitutionibus præsertim S. Pii V. & Clementis VIII. circa eorum præcedentiam super alios Regulares Mendicantes. Verum pariter id ad rem non faciebat, quoniam istud privilegium est supra Mendicantes, sed non supra Monachos, qui eos præcedunt.*

Saputasi appena la Real determinazione uniforme a' Canoni

noni di doverſi far precedere non più quelle Religioni , che prime foſſero di fondazione di Moniſtero , ma quelle , il di cui iſtituto foſſe ſtato prima approvato , e confirmato , nacque nella Città di Lucera la controverſia tra gli Eremiti , e' Carmelitani, gli uni pretendendo eſſer figli di S. Agoſtino , e gli altri d' Elia , e tra gli altri Mendicanti . Quella Curia Veſcovile incombenzata dal Re a deciderla , tenendo preſente la Real Carta de' 22. di Maggio del 1779. che le ordinava di regolar l' antichità dell' iſtituto dal tempo , in cui furon tali Ordini legittimamente approvati dalla Chieſa *fol.* 31. dopo matura , e ſeria rifleſſione ſulle bolle di ciaſcuno , venne a fare un voto così ragionato , che merita d' eſſer quì traſcritto , non perchè doveſſe ſervir d' eſempio alle menti illuminate, che debbono giudicare della preſente quiſtione , ma per moſtrare che ne ſenta il comune di queſta briga : „ In eſecuzione de' Reali ordini (ecco il voto della Curia) avendo noi inteſe le Parti , e ben eſaminati gl' iſtituti riſpettivi „ di tutti gli Ordini Regolari di queſta Città , e „ conſiderati tutti gli atti formati , e tutte le ragio„ ni di ciaſcun Ordine, abbiamo rilevato, che l' Or„ dine Domenicano fu approvato nell' anno 1216. „ da Onorio III. , e dallo ſteſſo nel 1223. fu ap„ provato l' Ordine de' Minori Franceſcani. Nel 1256. „ fu approvato da Aleſſandro IV. l' Ordine degli E„ remiti di S. Agoſtino . Nel 1287. fu approvato „ da Onorio IV. l' Ordine de' Carmelitani . Nel „ 1528. fu approvata la riforma de' Cappuccini , e „ finalmente nel 1532. da Clemente VII. , che ap„ provò i Cappuccini, fu approvata la riforma de'

„ Mi-

„ Minori Riformati . E sebbene i due Ordini degli
„ Agostiniani , e Carmelitani con altri ancora esiste-
„ vano prima del Conc. Lateran. (anzi i Carmeli-
„ tani esistevano anche prima degli Eremiti), e per-
„ ciò molto prima de' Francescani : Pure perchè nel
„ Conc. di Lione celebrato nel 1274. , e propria-
„ mente nell' ultima sess. tenuta a' 17. di Giugno
„ di quell' anno furono aboliti tutti gli Ordini de'
„ Mendicanti all' eccezione de' Domenicani , e Fran-
„ cescani , i quali furon confirmati dal detto Con-
„ cilio per l' evidente vantaggio , che ritraevane la
„ Chiesa universale , e detti due Ordini Carmelita-
„ ni , ed Agostiniani non furon confirmati , ma so-
„ lamente fu loro permesso di restare nello stato , in
„ cui si trovavano , fin tanto che fosse ordinato al-
„ trimente dalla S. Sede ; Com' in fatti gli Agosti-
„ niani restarono colla confirma del 1256. , e' Car-
„ melitani colla confirma del 1287. , e perciò diven-
„ nero posteriori a' detti due Ordini Domenicani , e
„ Francescani . E vale anche di pruova a tutto ciò
„ la precedenza , che si regola da' PP. Generali de'
„ detti quattro Ordini Mendicanti , allorchè inter-
„ vengono alla Cappella Pontificia , de' quali prima
„ precede il P. Generale de' Domenicani , in secondo
„ luogo quello de' Francescani , in terzo quello degli
„ Agostiniani , ed in quarto quello de' Carmelitani .
„ Ed in quanto poi all' Ordine de' Minori Riformati
„ essendo stato deciso da Leone X. , e da Urbano
„ VIII. che la loro Religione sia distinta , e diver-
„ sa da quella degli Osservanti , come dalle costitu-
„ zioni rispettive di detti due Pontefici rapportate
„ dal *Card. de Luca de Regular. disc. 27. n. 6.* ne siegue
„ per-

„ perciò, che debbà computarsi il principio del loro
„ istituto dall' anno 1532.

Così, com'ordinò la Curia di Lucera, fu eseguito, senza che alcuno siasene doluto. Or veggasi se vero sia, come il difensor de' Romiti sostener volle con un intero capit. che i Domenicani erano in equivoci, e che loro era venuta la frenesìa, e prurito di voler precedere, o pur sia suo delirio, e manìa de' suoi il voler per via di frottole, e carote opporsi a' sentimenti, e relazioni di tanti gravissimi autori, a tante Costituzioni de' Papi, alle cose giudicate, alla pratica costante, ed alla polizìa inveterata di tutta la Chiesa. Non saprei che dir dippiù, per disingannar l'uno, e gli altri; Ma se di ciò ottenere non siami riuscito, poco o nulla mi cale, bastandomi aver posta a giorno la ragione de' Domenicani, e mostratala a chi dovrà leggere questa mia mal tessuta dissertazione, per formar quel giudizio, che si conviene.

Conchiusione. SE dunque egli è vero, che l'istituto de' Domenicani ebbe l'approvazione, e confirma prima che quello degli Eremiti l'avesse, e prima che l'Ordine di costoro formato si fosse da Alessandro, locchè solo, per vincere, mi basterebbe; se ho mostrato, che l'istituto, ed Ordine de' primi sia più antico, e più legittimo di quello degli altri, e che gli uni piucchè gli altri abbian diritto di chiamarsi Agostiniani, e figli del S. Dottore; se di vantaggio ho appalesato, che l'epoca della confirma degli Eremiti, anzi quella del nascer del lor Ordine altra esser non possa, che quella dell'unione fatta da Alessandro IV. e che costui solo sia stato il vero lor Fondatore in guisa, che se di quell'epoca non son paghi, non trovino essi altra

tra

tra confirma richiesta dal nostro amabil Sovrano. Giovami sperare, che Costui, precedente Consulta della sua Real Camera, ove siedono i più prudenti, e savj suoi Senatori, voglia determinare l'osservanza di tante Leggi, Costituzioni, e cose giudicate, voglia far in somma valere la mostrata maggior antichità di confirma dell'Ordine di S. Domenico, con far precedere i Domenicani di Solofra, e di tutt' i luoghi del suo Reame nelle processioni, ed in ogn'altra pubblica funzione agli Eremiti di S. Agostino, ed a tutt'il resto de' Mendicanti. Quindi con questa fondata speranza, per non rendermi più nojoso, metto da banda il compasso, e finisco protestandomi, che tutto quanto il peso della difesa, e la faccenda venutami per le mani à narrare, e ridir mi constrinsero, non fù mia idea, che punto offender dovesse la molta riputazione di un Ordine, che quantunque avesse avuto sì oscuri, e diversi principj, si rese poi non per tanto sì celebre ed illustre, quanto ogn'altro mai fu nel mondo Ordine Regolare per arti, scienze, e virtù rinomato.